GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — VENERDI 29 LUGLIO — NUM. 176

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.

Un numero separato, ma arretrato (come sopra in ROMA, centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministraziome* e dagli Uffici postali. — Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di motoproprio:

Con decreto in data 2 giugno 1887:

A grand'uffiziale:

Negri comm. Gaetano, sindaco di Milano.

Robecchi comm. Giuseppe, senatore del Regno, presidente dell'Esposizione internazionale di apparecchi per la macinazione e panificazione in Milano.

A commendatore:

Riccardi (dei conti) monsignor Davide, vescovo di Novara.
Buonomo prof. Giuseppe, vice presidente della Camera dei Deputati.
De Seta avv. Francesco, segretario della Camera dei Deputati.
Pullè conte Leopoldo, id. id.
Fabrizi dott. Paolo, id. id.

A cavaliere:

Frassi monsignor Probo, prevosto e procuratore generale del Regio capitolo Palatino di Santa Barbara in Mantova.
Meille Gio. Pietro, presidente onorario perpetuo dell'Istituto Artigianelli Valdesi in Torino.
Scheibler Felice, consigliere della Società Ippica Lombarda.
Tagliaferri Angelo.

Sulla proposta del Primo Segretario di S. M. pel Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia:

Ad uffiziale:

Mella nobile cav. avv. Emanuel Filiberto, capo sezione di 1ª classe nella R. Segreteria del Gran Magistero.
Zanotti cav. avv. Giuseppe, id. id. id.

Di Suo moto proprio:

Con decreto in data 7 giugno 1887:

A gran cordone:

Crispi avv. Francesco, ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno.

A cavaliere:

Mella cav. Alberto, presidente dell'Istituto di Belle arti in Vercelli.
Bracchi monsignor Pietro, arciprete della R. Basilica in Santa Barbara in Mantova.
Luchini avv. Odoardo, deputato al Parlamento.

Con decreto del 16 giugno 1887:

A commendatore:

Torrigiani marchese Piero, sindaco di Firenze.
Barabino prof. Niccolò, presidente del Circolo Artistico di Firenze.
Torrigiani marchese Filippo, deputato al Parlamento.

Ad uffiziale:

Bianchi cav. prof. Gaetano.

LEGGI E DECRETI

Il Numero [illegible] *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie di Cremona, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Sondrio, Udine e Vicenza, quelle descritte nell'annessa tabella, con decorrenza dal 1° gennaio 1886.

Articolo 2.

Il Governo provvederà, secondo l'articolo 175 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, a stabilire i perimetri dei comprensori che debbono contribuire alle spese delle opere suddette.

Qualora alcuno dei nuovi comprensori si sovrapponesse ad altri già stabiliti per le opere classificate in seconda categoria prima della presente legge, il Governo avrà facoltà di modificare il perimetro attuale.

È pure in facoltà del Governo di determinare, occorrendo, con decreto Reale i limiti precisi degli argini o tratti di argini ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge.

Articolo 3.

Quando per talune delle opere suddette mancassero i dati per determinare in modo sicuro la media spesa annua di cui all'articolo 1 della legge 3 luglio 1875, n. 2600, si potrà prendere a base la spesa media di altre opere idrauliche consimili.

Articolo 4.

Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nell'articolo 1 della presente legge saranno inscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Il contributo delle provincie e degli altri interessati per queste opere idrauliche sarà inscritto nel bilancio delle entrate.

Articolo 5.

A decorrere dalla pubblicazione della presente legge, il tratto superiore dell'arginatura sinistra del Po detto dei Ronchi e dei Brondelli, per la lunghezza di metri 1950, compreso nello elenco annesso al Regio decreto 29 marzo 1868, n. 4324; cessa di far parte delle opere idrauliche di 2ª categoria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1887.

UMBERTO.

G. SARACCO.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

ELENCO *delle opere idrauliche che si aggiungono a quelle di seconda categoria per le provincie di Cremona, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Sondrio, Udine e Vicenza.*

PROVINCIE	N. d'ordine delle opere in ciascuna provincia	CORSI D'ACQUA	INDICAZIONE DELLE OPERE
Cremona .	1	Dugale Laghetto	Argine sinistro dall'incontro coll'argine d'Oglio alla foce del Dugale risalendo fino al limite del rigurgito delle acque d'Oglio.
Id. .	2	Id.	Argine destro dalle alture di S. Paolo Ripa d'Oglio discendendo alla foce del Dugale, e da qui risalendo fino al limite del rigurgito delle acque di Oglio.
Padova . .	1	Fiume Brenta	Opere di difesa a sinistra del confine Vicentino sino al Taro.
Id. . .	2	Id.	Cinque saltuari tratti di arginatura e tre difese sporgenti dette moli di Grantorto esistenti sulla destra fra il ponte di Fontaniva e lo stradone di Piazzola.
Id. . .	2	Cavo Masina	Argine sinistro dalla botte di Vighizzolo alla confluenza in Gorzone.
Parma. . .	1	Torrente Stirone	Ambi gli argini e sponde, dalla strada degli Azzali alla via Emilia.
Pavia . . .	1	Fiume Po	Argine e sponda a sinistra, dalle alture di Mezzano all'incontro dell'argine destro del torrente Terdoppio; e dall'argine detto dei Ronchi e dei Brondelli all'incontro dell'argine sinistro del Terdoppio.
Id. . .	2	Torrente Terdoppio	Argini e sponde dalla costiera del Maro sulla destra e dalle alture di Zinasco sulla sinistra fino all'incontro dell'argine sinistro di Po.
Piacenza .	1	Torrente Trebbia	Opere di difesa facenti parte integrante dell'argine destro di 2ª categoria.
Ravenna .	1	Fiume Savio	Ambi gli argini e sponde dalla sezione 1ª cioè da metri 1152 a destra e metri 975 a sinistra inferiormente al ponte di Matellica, sino al ponte di Castiglione.
Id. .	2	Fiume Ronone	Argine destro dalla Botta Balassa alla via Emilia.
Id. .	3	Fiumi Uniti Ronco e Montone	Argine destro dal termine dell'attuale arginatura di 2ª categoria sino alla chiavica Puglioli.
Sondrio. .	1	Fiume Mera	Ambi gli argini da Pizzo al ponte di Samolaco.
Udine. . .	1	Torrente But	Argine e dighe di sasso dallo sbocco del torrente Chiarso fino alla confluenza nel Tagliamento.
Id. . .	2	Torrente Meduna	Argine e sponda sinistra da metri 1000 a monte della strada Vivaro Rauscedo, termine superiore delle attuali arginature di 2ª categoria procedendo in su per metri 3300 fino alla strada comunale Tauriano-Basaldella.

PROVINCIE	N. d'ordine delle opere in ciascuna provincia	CORSI D'ACQUA	INDICAZIONE DELLE OPERE
Udine . . .	3	Fiume Sentirone	Argine e sponda destra dallo sbocco in Meduna sino alla strada comunale Prata-Capovilla.
Vicenza . .	1	Torrente Agno	Argine sinistro dalla località detta Pilon alla chiavica Bonomo.
Id. . .	2	Torrente Poscosa	Argine sinistro dalla confluenza in Guà sino alle Case Celego presso la strada provinciale Valdagnese.
Id. . .	3	Fiume Brenta	Opere di difesa a destra nella località Casonetto in comune di Pozzoleone.
Id . .	4	Id.	Opere di difesa a sinistra nella località denominata Lazzaretto e nel tronco da poco inferiormente al centro dell'abitato di Castigliano sino al confine padovano.
Id. . .	5	Torrente Chiampo	Argine sinistro dalla chiavica Fraccaroli alla chiavica del Maglio.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

G. SARACCO

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze interim *del Tesoro*

A. MAGLIANI.

Il Numero **4748** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1887, n. 4594 (Serie 3ª) portante modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del R. Esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per gli effetti dell'art. 2 della prementovata legge, saranno considerate corrispondenti alla carica di comandante di corpo d'armata le cariche di:

a) Ministro Segretario di Stato per la guerra;

b) Capo di Stato Maggiore dell'esercito;

c) Primo Aiutante di campo Generale di S. M. il Re; e Presidente del Tribunale di Guerra e Marina; purchè abbiano coperto la carica di Ministro della Guerra, o quella di comandante di Corpo d'armata.

d) Ispettori generali d'artiglieria, del genio e di cavalleria, purchè abbiano coperto la carica di comandante di Corpo d'armata.

Art. 2. Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili agli ufficiali generali che hanno coperto la carica di Presidente del Comitato di Artiglieria e Genio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4750** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda del comune di Candiana per la sua separazione dalla sezione elettorale di Arre e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Candiana ha 165 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Candiana è separato dalla sezione elettorale di Arre ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Padova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4751** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda del comune di Sanfrè per la sua separazione dalla sezione elettorale di Sommariva del Bosco e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Sanfrè ha 111 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sanfrè è separato dalla sezione elettorale di Sommariva del Bosco ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Cuneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCXV** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduto il testamento olografo 8 giugno 1882, con cui il sacerdote Giovanni Costa ha disposto dell'usufrutto di tutti i suoi beni a favore delle sue sorelle Anna e Carolina, ingiungendo che dopo la loro morte i detti suoi beni debbano adoperarsi a istituire e mantenere in Riolo un Ospedale pei poveri infermi, con preferenza per le persone di sua famiglia che fossero in tali condizioni;

Veduta la domanda degli esecutori testamentari ed amministratori della suddetta eredità, composta in complesso di beni pel valore di lire 56,434 19, per essere autorizzati ad accettarla e perchè l'Ospedale da fondarsi come sopra sia eretto in Corpo morale;

Veduta la rispettiva deliberazione 12 novembre 1886 della Deputazione provinciale di Ravenna;

Vedute le leggi 3 agosto 1862 sulle Opere pie e 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei Corpi morali;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Ospedale istituito in Riolo col suddetto testamento 8 giugno 1886 del sacerdote Giovanni Costa è eretto in Corpo morale.

Art. 2. Il sindaco e il parroco di Riolo in unione al signor Pio Liverani, come esecutori testamentari ed amministratori dell'Ospedale, sono autorizzati ad accettare l'eredità suddetta, salvo poi presentare a tempo opportuno per la Nostra sanzione l'analogo statuto organico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCXX** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testamento del 4 luglio 1781, col quale il cavaliere Cosimo Carli istituiva tre posti di studio pei giovani originarii della città di Pietrasanta;

Veduto il progetto di statuto organico presentato dal Collegio dei Collattori di detti posti di studio;

Vedute le modificazioni proposte dal R. provveditore agli studii per la provincia di Lucca e dalla Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto organico della fondazione di studio Cosimo Carli, di Pietrasanta, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

STATUTO ORGANICO *del Pio Collegio che elegge ai luoghi di studio fondati dal cav. Cosimo Carli, di Pietrasanta.*

CAPITOLO PRIMO.

Origine, sede, scopo e reddito.

Articolo 1.

Il Pio Collegio ha origine dal testamento del fu cav. Carli Cosimo, di Pietrasanta, in data 4 luglio 1781, consegnata al notaio Claudio Tolomei, il quale in quello stesso giorno ed anno si rogò dell'atto di ricognizione. Ha sede in Pietrasanta, nella casa Tomei-Albiani.

Articolo 2.

Scopo del Collegio è quello di eleggere a tre luoghi di studio, ciascuno con annua rendita di scudi fiorentini cento, pari a lire italiane cinquecentottanta, tre giovani originari della città di Pietrasanta.

Articolo 3.

Gli assegnamenti dai quali derivano le rendite, delle quali il Collegio dispone, sono lire italiane trentacinquemiladuecentottanta, con le quale fu acquistata una cartella della rendita dello Stato portante il numero 7788 di certificato e di registro, di posizione n. 10802, dell'annua rendita di lire 1761, con godimento dal 1° ottobre 1863.

CAPITOLO SECONDO.

Costituzione del Pio Collegio.

Articolo 4.

Il Collegio è costituito attualmente e composto da tre elettori, rispettivi primogeniti delle tre nobili famiglie originarie di Pietrasanta, Tomei-Albiani, Carli e Digerini; maschi da maschi delle loro linee

mascoline, legittimi e naturali in infinito. E mancando la linea mascolina legittima e naturale di qualunque delle tre famiglie, originarie di Pietrasanta, questa sarà surrogata da altra famiglia originaria dello stesso comune, che goda di tutti gli onori comunitativi e specialmente del sindacato del comune.

Articolo 5.

L'elezione della famiglia surrogante quella venuta a mancare, sarà fatta dai primogeniti superstiti col voto del sindaco, già gonfaloniere, *pro tempore*, di Pietrasanta, e similmente col voto del già R. Vicario ed oggi R. Pretore.

Articolo 6.

In conformità dell'articolo 5 si procederà alla surrogazione in caso di estinzione di altra famiglia in perpetuo. E fatta tale surrogazione, passerà nella linea mascolina di tale famiglia surrogata il diritto di eleggere i giovani ai luoghi di studio, con ordine di primogenitura, nel modo stesso che tale diritto era nella famiglia estinta.

CAPITOLO TERZO.

Presidente e sue attribuzioni.

Articolo 7.

La presidenza del Collegio appartiene di pieno diritto al primo maschio della famiglia Tomei-Albiani.

Il presidente

a) Spedisce agli elettori gli avvisi per la convocazione delle adunanze che egli presiede e dirige.

b) Dà esecuzione alle deliberazioni prese;

c) Tiene presso di sè i documenti e le carte tutte e i protocolli delle deliberazioni;

d) Provvede alla osservanza dello statuto organico; al pagamento dell'assegno dovuto ai giovani eletti ai luoghi di studio, emettendone i mandati relativi; veglia alla conservazione dei capitali, alla esatta erogazione della rendita;

e) Sorveglia i giovani che godono dei luoghi di studio e rende conto agli elettori, in adunanza collegiale, della condotta di ciascuno di essi e della loro applicazione agli studi e dell'avanzamento di quelli;

f) Rappresenta in giudizio il Collegio.

CAPITOLO QUARTO.

Adunanze, convocazioni, deliberazioni e votazioni.

Articolo 8.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie hanno luogo regolarmente ogni anno ai primi del mese di gennaio ed al termine dell'anno scolastico. Le straordinarie ogni qualunque volta siavi da eleggere un giovine al luogo di studio, o il bisogno lo richieda.

Nelle adunanze ordinarie il presidente chiama a rassegna i fondi e le rendite delle quali il Collegio dispone: rende conto della morale e civile condotta dei giovani studenti, della frequenza loro agli studi e del profitto ricavato da essi. Propone i relativi provvedimenti da prendersi.

Nelle adunanze straordinarie si procede all'esame delle istanze presentate dai concorrenti ai luoghi di studio, si stabilisce il giorno della elezione del giovane in surrogazione a quello che cessò di godere il beneficio del luogo di studio e nel giorno stabilito si elegge.

Articolo 9.

Le adunanze si convocano per avviso scritto unicamente dal presidente, ed in tempo opportuno inviato agli elettori.

L'avviso indicherà il giorno e l'ora dell'adunanza ed il soggetto dei principali affari da trattarsi.

Articolo 10.

Se alcuno degli elettori si ricusasse di intervenire alle adunanze, senza giusto motivo, le deliberazioni prese di pieno accordo fra il presidente e l'altro elettore saranno valide a tutti gli effetti voluti.

Articolo 11.

Le votazioni si faranno sempre a voto segreto. Le deliberazioni, in via ordinaria, saranno valide quando avranno conseguita la maggioranza assoluta dei voti.

CAPITOLO QUINTO.

Ammissione al concorso ai luoghi di studio — Elezione ai medesimi.

Articolo 12.

Per concorrere ai luoghi di studio debbono i giovani, o i loro parenti o i tutori, farne istanza in carta da bollo semplice, corredata dei certificati e constatare:

a) Che i postulanti sono originari della Terra, oggi città di Pietrasanta;

b) Che hanno raggiunta l'età non minore di anni 15;

c) Che sono di famiglia onorata e dabbene;

d) Che sono di talento abile per le scienze;

e) Che sono di buona e irreprensibile condotta.

Articolo 13.

A constatare in modo possibile che i giovani postulanti sono di talento abile alle scienze, ciascuno di essi presenterà gli attestati degli studi fatti, di quelli ai quali attende, ed un certificato speciale del capo dell'Istituto o Collegio nel quale studia. Dal quale certificato dovrà *chiaramente* risultare delle attitudini che presenta il giovane per gli studi, e detta facilità a trarre profitto dall'insegnamento che riceve.

Articolo 14.

Nello eleggere ai luoghi di studio, il Collegio degli elettori terrà conto dei meriti di ciascun postulante, sia in ordine alla condotta ed agli studi, sia alla onoratezza e condizione della famiglia.

Articolo 15.

A parità di condotta ed a condizioni di famiglia pressochè uguali avrà diritto ad essere preferito ed eletto al luogo di studio quel giovane postulante il quale avrà i migliori certificati e diplomi.

Articolo 16.

I giovani che fossero nelle linee mascoline, anche trasversali delle tre famiglie sopra enunciate, o di quelle che venissero surrogate ad esse (articoli 4, 5 e 6) saranno preferiti, a parità di merito, a tutti gli altri postulanti che soddisfanno alle condizioni dell'art. 12.

Articolo 17.

Non potranno però godere del luogo di studio contemporaneamente in tre, nè due giovani di una medesima famiglia, ma uno soltanto, a riserva della famiglia Tomei Albiani, della quale solo due giovani potranno contemporaneamente godere e tenere due luoghi di studio o riceverne il relativo assegno.

Articolo 18.

Nel caso che alcuno dei giovani eletti al luogo di studio, o non conservasse il buon costume, o non si applicasse agli studi voluti dal testatore, ovvero non ne traesse profitto abbastanza distinto, in questi casi sarà rimosso dal luogo di studio e privato immediatamente della relativa rendita. La surroga, in questo caso, avverrà primachè incominci l'anno scolastico, e la somma non pagata del luogo di studio vacante, sarà calcolata fra le rendite straordinarie della fondazione ed adoperata in esclusivo servizio di questa.

Articolo 19.

Il giovane eletto al luogo di studio ha diritto a scudi fiorentini cento pari a italiane lire 588 annui, a partire dal giorno della elezione E tale annua sovvenzione durerà finchè non gli scadrà il luogo di studio assegnatogli, ma non più oltre se arrivati ad anni 25 finiti.

Articolo 20.

I giovani eletti sono obbligati a presentare al presidente, alla fine di ogni anno scolastico, i certificati di avere assiduamente studiato e progredito negli studi presso un R. Istituto.

Articolo 21.

Le deliberazioni del Collegio de' collatori, con cui si conferiscono i luoghi di studio, per essere definitive, devono ricevere l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, alla cui presidenza saranno inviate in un coi documenti dei concorrenti. I ricorsi contro le medesime, dovranno, entro 15 giorni, da che furono notificate agl'interessati, rivolgersi al prefetto, affinchè ne promuova la risoluzione dalle autorità, cui spetta.

Articolo 22.

Al luogo di studio, venuto a vacare regolarmente, verrà eletto altro giovine, scorsi due mesi di dovuta vacanza, e le due quote mensili che per mancanza dell'eletto giacciono in cassa, saranno devolute al giovane che subentra.

Articolo 22-*bis*.

Il giovane eletto, se non ha per anco compiuto il corso classico secondario, s'inscriverà in un Liceo o Ginnasio governativo o pareggiato di Toscana. Ottenuta la licenza liceale, seguiterà gli studi di giurisprudenza in una R. Università toscana. E qualora non superasse con profitto gli esami prescritti, anno per anno, perderà il luogo assegnatogli.

Articolo 23.

Col presente statuto organico restano abolite tutte le pratiche, usi, consuetudini e disposizioni adottate e state in vigore fin qui, e tutto quanto può essere contrario al presente statuto, ed alle volontà espresse dal generoso fondatore dei tre luoghi di studio cav. Cosimo Carli.

Roma, 18 marzo 1887.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
COPPINO.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), che provvede per l'abolizione del corso forzoso;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 16 giugno 1881, n. 253 (Serie 3ª), per la esecuzione della legge predetta;

Veduti i RR. decreti 26 luglio e 25 ottobre 1881, 19 agosto 1882, 25 novembre 1883, 17 febbraio 1884 e 17 gennaio 1886, coi quali furono nominati i componenti la Commissione tecnica costituita presso il Ministero del Tesoro a termini e per gli effetti dell'articolo 33 del regolamento summentovato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, d'accordo col Nostro Ministro della Pubblica Istruzione,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. Al cav. Alberto Maso Gilli, direttore della R. Calcografia romana, è affidato l'incarico di presidente delle Sottocommissioni tecniche 2ª e 3ª per l'esame dei biglietti logori, danneggiati, falsi e sospetti di falsità, in sostituzione dell'ispettore capo degli uffici tecnici di finanza cav. ing. Giuseppe Chiaraviglio, rinunciatario.

Il presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti del Regno, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero della Marina.*

Con Regio decreto del 26 giugno p. p. sono state approvate le seguenti promozioni nel corpo di stato maggiore generale della R. Marina, con riserva d'anzianità:

Capitani di fregata Settembrini cav. Raffaele — Marchese cav. Carlo — Di Brocchetti cav. Alfonso, promossi capitani di vascello.

Capitani di corvetta Mirabello cav. Carlo — Spano cav. Agostino — Amari cav. Giuseppe — Porcelli cav. Giuseppe — De Libero cav. Alberto, promossi capitani di fregata.

Tenenti di vascello Ruisecco cav. Candido (turno di scelta) — Della Torre cav. Umberto (anzianità) — Romano cav. Vito (scelta) — Ferrari cav. Gio. Battista (anzianità) — Ricotti cav. Giovanni (scelta) — Giustini cav. Gaetano (anzianità) — De Orestis cavaliere Alberto (scelta) — Nicastro cav. Gaetano (anzianità) — Ampugnani cav. Nicolò (scelta) — Giorello cav. Giovanni (anzianità) — Delfino cav. Luigi (scelta) — Gagliardini cav. Antonio (anzianità) — Gardella cav. Nicola (scelta), promossi capitani di corvetta.

Sottotenenti di vascello Rubin Ernesto (scelta) — Passino Francesco (anzianità) — Scotti Carlo (anzianità) — Manzi Domenico (scelta) — Capomazza Guglielmo (anzianità) — Tubino Gio. Battista (anzianità) — Mocenigo Alvise (scelta) — Tallarigo Garibaldi (anzianità) — Marcello Gerolamo (anzianità) — Lovatelli Giovanni (scelta), promossi tenenti di vascello.

Guardiamarina Marzolo Paolo — Jauch Oscar — Simonetti Diego — Elia Giovanni — Maresca Ettore — Ponte di Pino Clemente — Cordero di Montezemolo Umberto — Benevento Enrico — Tosi Alessandro — Cavassa Arturo — Dentice Edoardo — Pignatelli Mario, promossi sottotenenti di vascello.

Con R. decreto del 19 giugno 1887:

Biancardi Vincenzo, capo timoniere di 1ª classe nel corpo Reale equipaggi, nominato guardiamarina nello stato maggiore generale della R. marina.

Con R. decreto del 26 giugno 1887:

Guglielminetti cav. Secondo, capitano di fregata in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in attività di servizio.

Con RR. decreti del 3 luglio 1887:

Corridi Ferdinando, tenente di vascello, nominato comandante la torpediniera n. 38.

Manassero Deodato, tenente di vascello, nominato comandante del R. piroscafo *Tremiti*.

Con R. decreto del 7 luglio 1887:

Lazzeri Giulio, professore aggiunto di scienze di 2ª classe nel corpo civile insegnante della R. Accademia navale, nominato professore aggiunto di scienze di 1ª classe.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dal 3 al 14 luglio 1887:

Conte Felice, ufficiale alle scritture di 2ª classe nelle manifatture dei tabacchi, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda per un anno, a datare dal 1° luglio 1887.

Meineri Pietro, id. id. di 4ª id., id. id. per motivi di famiglia id. id., id. id.

Morini cav. Benedetto, Sotto direttore nell'ammistrazione del lotto, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, id. id.

Cutelli cav. Achille, verificatore capo id., id. id. id., id. id.

Montasti cav. Alessandro, capo sezione di 2ª classe presso gli uffici della Corte dei conti, promosso alla 1ª.

Gulli cav. Eugenio, Pinelli-Ragusa cav. Tommaso, Di Lorenzo cav. Giuseppe, Fornari de Micheli cav. dott. Carlo, segretari a lire 4000 id., nominati capi sezione di 2ª classe negli uffici medesimi.

Riva cav. Carlo, segretario di 1ª classe id, promosso a segretario con lire 4000.

Monachesi dott. Augusto, id. di 2ª id, id. alla 1ª.

Targioni Vittorio, vicesegretario di 3ª id, id. alla 2ª.

Rizzo Ettore, Locatelli Carlo, volontari id, nominati vicesegretari di 3ª classe negli uffici medesimi.

Maso Gilli cav. Alberto, direttore della R. Calcografia Romana, conferitogli l'incarico di presidente delle Sottocommissioni tecniche 2ª e 3ª per l'esame dei biglietti logori, danneggiati, falsi e sospetti di falsità, in sostituzione dell'ispettore capo degli uffici tecnici di finanza, cav. ing. Giuseppe Chiaravoglio, rinunciatario.

Pastore Fiorvisaggio, ufficiale alle scritture di 4ª classe nelle dogane, dichiarato dimissionario dall'impiego per rifiuto di raggiungere il posto assegnatogli.

Mestre dott Francesco, agente di 1ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette e del catasto, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata e per anzianità di servizio, a partire dal 1° agosto 1887

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con decreti ministeriali del 18 giugno 1887:

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° giugno 1887, coll'annuo stipendio di lire 4000.

Ricciuti cav. Nicola, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Napoli.

È promosso dalla 3ª alla 2ª categoria, a datare dal 1° giugno 1887, coll'annuo stipendio di lire 3500.

Mecozzi Gaetano, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Spoleto.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° giugno 1887, coll'annuo stipendio di lire 2200:

Venanzoni Gaetano, cancelliere della pretura di Forlì.

Pugliaro Giovanni Paolo, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Alba

Grisolia Francesco, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Cosenza.

Cavanna Angelo, cancelliere della pretura di Incisa Belbo.

Vagnozzi Giovanni, cancelliere della pretura di Varzi.

Carrelli Pasquale, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Lucera.

Da Ponte Gaetano, cancelliere della pretura di Cerignola.

Tesone Raffaele, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Lanciano.

Catino Gaetano, cancelliere della pretura di Cava dei Tirreni.

Figliafredi Ernesto, cancelliere della pretura di Bereguardo.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, a datare dal 1° giugno 1887, coll'annuo stipendio di lire 2000:

Contri Tullio, cancelliere della pretura di Figline in Val d'Arno.

Bommartini Angelo, cancelliere della pretura di Volta Mantovana.

Chiacchio Luigi, cancelliere della pretura di Jesi.

De Antonis Antonio, cancelliere della pretura di Fara Sabina.

Sarvello Gregorio, cancelliere della pretura di Corigliano Calabro.

Schioccolini Tito, cancelliere della pretura di San Ginesio.

Poscolloni Tito, cancelliere della pretura di Visso.

Valentini Luigi, cancelliere della pretura di Civitella di Romagna.

Malagoli Ettore, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Cuneo.

Tiranty Paolo, cancelliere della pretura di Rimini.

Avancini Giuseppe, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Orvieto.

Sono promossi dalla 4ª alla 3ª categoria, a datare dal 1° giugno 1887, coll'annuo stipendio di lire 1800:

Porna Ernesto, cancelliere della pretura di Mola di Bari.

Mastrobuono Filippo, cancelliere della pretura di Castellaneta.

Gattola Nicola, cancelliere della pretura di Barletta.

Amerio Gio. Battista, cancelliere della pretura di Caraglio.

Zanandreis Felice, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Rovigo.

Russotti Carmelo, cancelliere della pretura di Piazza Armerina.

Marras Giovanni, cancelliere della pretura di Pozzomaggiore.

Boeri Carlo Felice, cancelliere della pretura di Avigliana.

Tango Raffaele, cancelliere della pretura di Jelsi.

Stucchi Giuseppe, cancelliere della pretura di Bozzolo.

Zara Raffaele, cancelliere della pretura di Macomer.

Montesi Giacomo, cancelliere dello pretura di Calangianus.

Castagnetta Ignazio, vicecancelliere della pretura Palazzo Reale in Palermo, è tramutato alla pretura Castellamare in Palermo.

Colmone Giovanni, vicecancelliere della pretura Castellamare in Palermo, è tramutato alla pretura Palazzo Reale in Palermo.

Con decreti Ministeriali del 19 giugno 1887:

Albanese Michele, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Isernia, è, a sua domanda, nominato vicecancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Palermo, coll'attuale stipendio di lire 2200.

Vanni Acrisio, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Arezzo, è nominato vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Grosseto, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Corea Nicola, vicecancelliere della pretura di Petilia Policastro, è tramutato alla pretura di Taverna.

Florimo Ferdinando, vicecancelliere della pretura di Taverna, è tramutato alla pretura di Petilia Policastro.

De Carlo Angelo, vicecancelliere della pretura di Amantea, è tramutato alla pretura di Belvedere Marittimo.

Madonna Federico, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Catanzaro, è nominato vicecancelliere della pretura di Stilo, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Rizzo Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Catanzaro, è nominato vicecancelliere della pretura di Amantea, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreto ministeriale del 21 giugno 1887:

Repetti Martino, vicecancelliere del tribunale di commercio di Genova, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'art. 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° luglio 1887.

Con RR. decreti del 23 giugno 1887:

Galanti Francesco, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Este, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° luglio 1887.

Chiarle Michele, cancelliere della pretura sezione Borgo Dora in Torino, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° luglio 1887, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Montoneri Salvatore, vicecancelliere della pretura di Avola, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° luglio 1887.

Mameli Francesco, cancelliere della pretura di Senis, è tramutato alla pretura di Villacidro, a sua domanda.

Manca Cossu Fortunato, cancelliere della pretura di Villacidro, è tramutato alla pretura di Senis.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione Industria, Commercio e Credito — Sezione 3.ª

BANCA NAZIONALE NEL REGNO — Riassunto della Situazione dal dì 20 al 30 del mese di giugno 1887.

	Situazione del 20 Giugno.		Situazione del 30 Giugno.	
Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n 2237)	L. 150,000,000 »		L. 150,000,000 »	
ATTIVO.				
assa e riserva. — Numerario in riserva	L. 242,572,832 11		L. 240,868,464 94	
assa e riserva. — Totale cassa e riserva		L. 287,166,873 62		L. 299,714,456 72
Portafoglio — Cambiali — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 371,896,919 02		L. 422,881,835 »	
Portafoglio — Cambiali — a scadenza maggiore di 3 mesi	»		» »	
Totale	L. 371,896,919 02		L. 422,881,835 »	
Portafoglio — Buoni del Tesoro — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 193,702 55	L. 372,373,863 1	L. 385,125 75	L. 423,519,097 14
Portafoglio — Buoni del Tesoro — a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 193,702 55		L. 385,125 75	
Portafoglio — Cedole di rendita e cartelle estratte	L. 283,241 60		L. 252,136 39	
Anticipazioni		L. 70,914,002 6		L. 71,558,975 89
Impieghi diretti — Buoni del Tesoro acquistati direttamente	L. 12,416,640 »		L. 12,416,640 »	
Impieghi diretti — Fondi pubblici e titoli	» 86,435,614 60		» 86,460,350 21	
Impieghi diretti — Immobili	» 1,055,206 38	L. 103,514,635 4	» 1,188,315 04	L. 103,670,918 98
Impieghi diretti — Altri impieghi diretti	» 3,607,174 43		» 3,605,613 73	
Titoli — Fondi pubblici e titoli per conto della massa di rispetto	L. 15,894,568 43		L. 16,359,938 36	
Titoli — Fondi pubblici e titoli pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »	L. 17,774,913 83	» »	L. 22,314,535 77
Titoli — Effetti ricevuti all'incasso	» 1,880,345 40		» 5,954,597 41	
Crediti		L 72,145,086 70		L. 75,964,381 97
Sofferenze		» 8,896,033 24		» 9,059,964 56
Depositi		» 428,792,465 70		» 434,721,104 53
Partite varie		» 671,854,142 28		» 722,437,726 77
Totale		L 2,033,432,016 56		L. 2,162,961,162 33
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso.		» 3,311,328 29		» 1,076,587 28
Totale generale		L. 2,036,743,344 85		L. 2,164,037,749 61
PASSIVO.				
Capitale		L. 200,000,000 »		L. 200,000,000 »
Massa di rispetto		» 37,728,000 »		» 37,728,000 »
Circolazione. — giusta il limite fissato dalla legge 30 aprile 1874	L. 503,509,840 »		L. 580,671,880 »	
Circolazione. — coperta da altrettanta riserva (Legge 28 giugno 1885)	» 63,032,478 »	L. 571,042,318 »	» 63,971,638 »	L. 649,143,518 »
Circolazione. — Biglietti Banca Romana immobilizzati	» 4,500,000 »		» 4,500,000 »	
Conti correnti ed altri debiti a vista		L. 88,621,059 93		L. 80,690,483 79
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 52,834,948 60		» 53,713,716 87
Depositanti oggetti e titoli per custodia garanzia ed altro.		» 428,792,465 70		» 434,721,104 53
Utili netti del 1° semestre 1887		»		» 9,286,499 03
Partite varie		» 643,892,744 85		» 696,380,967 16
Totale.		L. 2,022,911,537 08		L. 2,161,664,289 38
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 13,831,807 77		» 2,373,460 23
Totale generale		L. 2,036,743,344 85		L. 2,164,037,749 61
Distinta della Cassa e Riserva.				
Oro decimale		L. 173,619,715 »		L. 173,612,005 »
Argento al titolo di 900		» 14,147,240 »		» 16,245,385 »
Argento divisionale		» 7,941,685 46		» 7,268,976 90
Oro ed argento non decimale		» 274,100 21		» 283,125 21
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)		» 242,330 50		» 240,627 83
Biglietti già consorziali		» 33,857,251 »		» 33,921,535 »
Biglietti di Stato		» 12,490,510 »		» 9,266,810 »
Riserva.		L. 242,572,832 11		L. 240,868,464 94
Fondo metallico pel cambio biglietti per c/ Tesoro, oro	L. 624,930 »		L. 605,270 »	
Id. id. id. id. argento	» 21,590 »	» 652,300 »	» 14,605 »	» 653,480 »
Biglietti già consorziali ritirati per conto Tesoro	» 5,780 »		» 33,605 »	
Biglietti di altri Istituti di emissione		» 43,878,594 38		» 58,138,054 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille		» 63,147 13		» 54,457 78
Cassa		L. 287,166,873 62		L. 299,714,456 72

	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
Biglietti in circolazione.	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
VALORE.				
Da Lire 25	972,147	L. 24,303,675 »	938,331	L. 23,458,275 »
» 50	1,870,618	» 93,532,400 »	2,118,481	» 105,924,050 »
» 100	1,869,806	» 186,980,600 »	2,003,007	» 200,300,700 »
» 200	»	» »	»	» »
» 500	276,957	» 138 478,500 »	308,934	» 154,467,000 »
» 1000	127,527	» 127,527,000 »	164,775	» 164,775,000 »
Totale		L. 570,822,175 »		L. 618,925,025 »
Biglietti di tagli da levarsi di corso.				
Da Lire 0 50	»	L. »	»	L. »
» 1 »	»	» »	»	» »
» 2 »	»	» »	»	» »
» 5 »	»	» »	»	» »
Da Scudi 10 » *(Cessata Banca per le 4 Legazioni)*	28	» 2,128 »	28	» 2,128 »
» 20 » *Id. id.*	6		6	
Da Lire 25 »	6,107	» 152,675 »	6,041	» 151,025 »
» 40 »	671	» 26,840 »	671	» 26,840 »
» 250 »	58	» 14,500 »	58	» 14,500 »
» 1000 » *(Cessata Banca di Genova)*	24	» 24,000 »	24	» 24,000 »
Totale		L. 571,042,318 »		L. 649,143,518 »

	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
Il rapporto fra il capitale	L. 150,000,000 »		L. 150,000,000 »	
e la circolazione	» 566,542,318 »	è di uno a 3 776	» 644,643,518 »	è di uno a 4 430
Il rapporto fra la riserva	» 242,572,832 11		» 240,868,464 94	
e la circolazione	» 566,542,318 »	è di uno a 2 335	» 644,643,518 »	è di uno a 2 676
Il rapporto fra la riserva	» 242,572,832 11		» 240,868,464 94	
e la circolazione	» 566,542,318 »		» 644,643,518 »	
e gli altri debiti a vista	» 88,621,059 93		» 80,690,483 79	
Totale	» 655,163,377 93	è di uno a 2 700	» 725,334,001 79	è di uno a 3 011

Dedotta la circolazione autorizzata colla legge 28 giugno 1885 e la corrispondente riserva:

	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
Il rapporto fra il capitale utile	L. 150,000,000 »		L. 150,000,000 »	
e la circolazione	» 503,509,840 »	è di uno a 4 456	» 580,671,880 »	è di uno a 3 871
rapporto fra la riserva	» 179,540,353 31		» 176,896,827 93	
e la circolazione	» 503,509,840 »	è di uno a 2 804	» 580,671,880 »	è di uno a 3 282
Il rapporto fra la riserva	» 179,540,353 31		» 176,896,827 93	
e la circolazione	» 503,509,840 »		» 580,671,880 »	
e gli altri debiti a vista	» 88,621,059 53		» 80,690,483 79	
Totale	» 592,130,899 93	è di uno a 3 298	» 661,362,363 79	è di uno a 3 738

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	20 Giugno	30 Giugno
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	P. % 5 ½	p. % 5 ½
Per le anticipazioni su titoli e valori garantiti dallo Stato 5 ½ %, non garantiti dallo Stato 6 %	» »	» »
Per le anticipazioni su sete	» 4 ½	» 4 ½
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)	» »	» »
Sui conti correnti passivi	» 2 »	» 2 »
Prezzo corrente delle azioni	L. 2,199 »	L. 2,202 50
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 11 46	» 11 46

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SEGRETARIATO GENERALE

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In virtù di contratto firmato il 31 dicembre 1885 e registrato a Milano il 23 ottobre 1836 al numero 3335 vol. 325 foglio 172 atti privati i signori Röthlisberger Ingeg. Jules domiciliato a Torino e Simons Ingeg. Paul domiciliato a Darmstadt hanno ceduto e trasferito al signor Raggio Carlo di Genova, tutti i loro diritti sulla privativa industriale conferita con attestato 18 luglio 1883, vol. XXXI n. 170, della durata di anni sei a decorrere dal 30 successivo settembre col titolo: *Tegole piane a ricoprimento con nervature parallele e modo di fabbricarle a macchina*: originariamente all'architetto Eggimann August di Berna e da lui trasferita ai predetti signori Röthlisberger e Simons come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* delli 15 ottobre 1884 n. 256.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Milano il 29 gennaio 1887 e successivamente registrato presso l'ufficio speciale della proprietà industriale di questo Ministero, per gli effetti di cui agli articoli 46 e susseguenti della legge 30 ottobre 1859, numero 3731.

Roma, addì 26 luglio 1887.

Il Direttore: G. FADIGA.

Ministero della Marina

Avviso di apertura degli arruolamenti pel volontariato di un anno nella Regia Marina.

1. È aperto l'arruolamento pel volontariato di un anno nella Marina militare agl'inscritti marittimi della classe 1867, 1868, 1869 ed agli inscritti della classe 1870 che avranno compito il 17° anno d'età il 30 novembre p. v.

2. Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda al Consiglio principale d'amministrazione del Corpo Reale Equipaggi non più tardi del 30 settembre p. v.

La domanda indicherà con precisione il domicilio dell'aspirante ed in quale capoluogo di dipartimento marittimo (Spezia, Napoli, Venezia) egli desidera di essere sottoposto all'arruolamento, e sarà corredata dei documenti qui appresso indicati:

a) Certificato di cittadinanza;

b) Estratto della matricola della gente di mare d'onde consti lo esercizio della navigazione per un tempo non minore di sei mesi dopo il 15° anno di età, a tenore dell'art. 79 della legge 28 agosto 1885 sulla leva marittima;

c) Certificato penale;

d) Attestato di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di domicilio;

e) Certificato debitamente legalizzato d'onde risulti di attendere da un anno almeno agli studi nautici o di costruzione navale, o di macchine marine a vapore. Se il certificato è rilasciato da un professore privato, alla legalizzazione sarà aggiunta la dichiarazione che il professore è riconosciuto ed autorizzato allo insegnamento a cui il certificato si riferisce.

4. La facoltà di ritardare l'entrata sotto le armi fino al 26° anno di loro età è concessa ai soli aspiranti al volontariato inscritti della classe 1867, i quali dovranno indicare nella domanda in quale anno intendono di presentarsi per prestare servizio; essi dovranno anche produrre, oltre i documenti indicati nelle lettere *a, b, c, d,* del paragrafo precedente, un certificato, debitamente legalizzato, degli studi in corso di nautica, costruzione navale o macchine a vapore marine, rilasciato dal preside dell'Istituto presso il quale da un anno almeno siano inscritti.

5. Per mezzo del comandante del Corpo Reale Equipaggi sarà fatto conoscere agli aspiranti se siano stati ammessi alla visita medica ed all'esame a tenore del citato articolo 79 della legge.

6. Chi non si presenterà alla visita medica ed all'esame nel giorno che gli sarà assegnato, non potrà più esservi ammesso, tranne che giustifichi la mancanza, ed in questo caso potrà essere ammesso alla visita e ad un esame straordinario, però non più tardi di otto giorni da quello che era stato prima stabilito.

7. L'esame innanzi ad una Commissione per ciascun Dipartimento marittimo avrà luogo secondo il programma inserto appiè del presente avviso: ne saranno dispensati coloro che presenteranno all'atto della domanda il diploma che avessero riportato dopo gli studi fatti come aspiranti ai gradi di capitano marittimo, ingegnere o costruttore navale, o macchinista di navi a vapore.

8. Non è ammesso ricorso circa il risultato della visita medica o dell'esame.

9. L'aspirante che dopo la visita medica e l'esame sia riconosciuto ammessibile al volontariato, pagherà in una Tesoreria provinciale la somma di lire 1600 fissata con R. decreto del 3 luglio 1887.

10. Il pagamento dovrà esser fatto entro otto giorni, contemporaneamente sarà sottoscritto l'atto di arruolamento per la ferma temporanea di anni 12. Chi non fosse arruolato nel termine ora detto, non potrà essere ammesso all'arruolamento che per decisione del Ministero e non mai più tardi del 30 novembre.

11. Gli aspiranti della classe 1867 riconosciuti fisicamente inabili, ma che abbiano superato l'esame, potranno riservarsi il diritto di far l'anno di volontariato pel caso che fossero poi riconosciuti abili al tempo della leva: a tale effetto essi dovranno eseguire il versamento, a titolo di deposito, della tassa di volontariato e sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obblighino a fare l'anno di volontariato ove si avveri che essi siano riconosciuti idonei dal Consiglio di leva.

12. Coloro che avranno ottenuto di ritardare l'anno di servizio sotto le armi saranno subito dopo l'arruolamento lasciati in libertà in attesa del congedo illimitato provvisorio.

Roma, addì 20 luglio 1887.

Il Ministro: B. BRIN.

PROGRAMMA *dell'esame per l'ammissione al volontariato di un anno nella Regia Marina.*

Esame scritto.

Composizione italiana mediante un racconto, una lettera, una descrizione sopra traccia data. Il candidato dovrà dar prova di sapere svolgere il tema in modo sufficientemente chiaro e corretto.

Esame orale

a) Storia patria del presente secolo;

b) Aritmetica elementare:

1. Definizioni — Grandezza — Misura — Quantità — Unità — Numero — sue specie — Aritmetica — Numerazione parlata e scritta — Sistema — base del sistema — Sistema decimale — sua legge fondamentale — Le quattro operazioni principali sui numeri interi — Teorie — Teoremi relativi e loro prove — Potenza di un numero.

2. Divisibilità dei numeri intieri — condizione di divisibilità — Multiplo e sotto multiplo — Numeri primi assolutamente e relativamente — Teoremi sulla divisibilità e sui numeri primi — condizioni di divisibilità di un numero per 2, 4, 8, 5, 25, 125, 3, 9, 11.

3. Decomposizione di un numero nei suoi fattori primi — Ricerca di tutti i divisori di un numero — Ricerca del massimo comun divisore e del minimo multiplo comune di due o più numeri nei due metodi conosciuti — Teoremi da cui dipendono e che ne derivano.

4. Frazione in generale — Frazione ordinaria, decimale e numeri complessi — Proprietà delle frazioni ordinarie — Loro teoria completa e rispettive dimostrazioni.

5. Proprietà delle frazioni decimali — Loro teoria completa e rispettive dimostrazioni — Complemento aritmetico e suo uso.

6. Le quattro operazioni principali sui numeri complessi — Conversione di una frazione ordinaria in decimale e viceversa.

7. Sistema metrico decimale.

8. Rapporti e proporzioni — Regola del tre semplice e composta

c) Geometria piana:

1. Definizioni — Punto — Linea retta — Superficie piana — Angolo: sue diverse specie — Perpendicolari — Parallele — Triangolo e sue diverse specie — Quadrilatero e sue diverse specie — Poligoni — Poligoni regolari.

2. Casi principali della eguaglianza dei triangoli — Proprietà del triangolo isoscele — Disposizione degli angoli dei triangoli rispetto ai lati — Somma degli angoli di un triangolo.

3. Angoli fatti da una traversale con due parallele e relazione fra detti angoli.

4. Del cerchio — Circonferenza — Diametro — Raggio — Corda — Segante — Tangente — Semicerchio — Segmento — Settore.

5. Divisione sessagesimale della circonferenza — Misura dell'angolo al centro e dell'angolo inscritto.

6. Poligoni inscritti e circoscritti — Modo pratico di scrivere in una circonferenza il quadrato — l'esagono regolare — il triangolo equilatero.

7. Numero che indica il rapporto della circonferenza al diametro — Misura del circolo.

8. Casi di eguaglianza dei parallelogrammi — dei rettangoli — dei triangoli.

9. Misura pratica del rettangolo — del parallelogrammo — del triangolo — del trapezio — del poligono regolare.

10. Casi principali di somiglianza dei triangoli.

d) Geografia elementare:

1. Nozioni elementari di cosmografia — forma e dimensioni della terra — Poli — Equatore — Meridiani — Paralleli — Latitudine — Longitudine — Divisione generale in continenti — Le cinque parti del mondo — Definizioni generali.

2. Stati d'Europa — loro popolazione — città capitali — monti e fiumi principali — forme di governo.

3. Dell'Italia in particolare — Popolazione delle sue regioni e città principali — Descrizione sommaria del suo litorale e indicazione dei porti più importanti.

4. Cenni generali sulle altre parti del mondo

e) Attrezzatura e nozioni elementari di nautica (speciale per chi attende allo studio della nautica):

1. Della nave a vela — Cenni generali sulla sua attrezzatura — varii tipi di alberatura — Nomenclatura e funzioni degli attrezzi principali.

2. Della nave a vapore — varie specie di propulsori.

3. Bussola e sua variazione — Solcometro — Deriva — Correzione delle rotte.

f) Disegno lineare (prova speciale per chi attende allo studio delle costruzioni navali da eseguirsi durante l'esame orale richiedendo la soluzione a matita di alcuni dei problemi sotto indicati):

1. Riquadrare il foglio.

2. Metodo pratico di alzare perpendicolari e tracciare parallele.

3. Divisione di rette e di angoli.

4. Misura degli angoli.

5. Costruzione di angoli, dei triangoli e di altre figure geometriche piane rettilinee.

6. Costruzione del circolo, dell'ovale, dell'elisse, della parabola, dell'iperbole — Problemi sulle tangenti.

7. Raccordamenti di linee.

8. Nozioni sulle proiezioni di un punto, di linee, di superficie, di solidi illustrate con esempi.

9. Tratti di effetto, tratti continui e tratti punteggiati.

g) Nozioni elementari sulle macchine a vapore (speciale per chi attende allo studio delle macchine).

1. Modo generale di agire del vapore nelle macchine motrici — Caldaia — Cilindro — Stantuffo — Valvola di distribuzione — Condensatore — Pompa d'aria — Pompa di alimentazione.

2. Cenni sui tipi principali di macchine marine a vapore.

Il Ministro: B. Brin.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 561800 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 81420 della soppressa Direzione di Firenze) per lire 115, al nome di *Maddaluno* Filomena fu Luigi moglie di Giuseppe Mazzeo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Maddaloni* Filomena fu Luigi, moglie di Giuseppe Mazzeo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 21 luglio 1887.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè num 66416 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 200, al nome di Soria *Vittorio*, Roberto, Emma, Cesira ed Elvira fu Samuel, minori sotto l'amministrazione della loro madre Pirani Adele, domiciliata a Pisa, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Soria *Enrico*, Roberto, Emma, Cesira ed Elvira fu Samuel, minori sotto l'amministrazione della loro madre Pirani Adele, domiciliata a Pisa, vera proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 4 luglio 1887.

Il Direttore generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 25 corrente, nelle stazioni ferroviarie di Roccaravindola, provincia di Campobasso, e di Castellina in Chianti, provincia di Siena, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 25 luglio 1887.

Regia Procura Generale presso la Corte d'appello di Genova

Per gli effetti contemplati dall'art. 29 e seguenti della legge 13 settembre 1874, n. 2079, si rende noto avere cessato dalle funzioni di conservatore delle ipoteche il signor Filippo Della Torre fu Nicola, già titolare della Conservatoria di Sarzana, deceduto il 19 maggio 1864.

Questo avviso si pubblica in seguito a domanda ora presentata per lo svincolo della malleveria per esso prestata a beneficio del pubblico per detta sua qualità.

Genova, 27 luglio 1887.

Per il Procuratore Generale del Re
Il Reggente: Rossi S.

PARTE NON UFFICIALE

Offerte ***raccolte in Shanghai dal R. Ministro a favore dei militari feriti e delle famiglie povere dei caduti nei combattimenti d'Africa.***

Ferd. De Luca, R. Ministro	Dollari	30
A. Tescari, R. Console	»	10
L. Nocentini, interprete	»	5
A. Riva	»	4
Adele Caldarola	»	2
Giuseppina Caldarola	»	1
Carolina Belloni	»	1
Elisa Brancati	»	1
Regina Ghezzi	»	1
E Ghisi	»	4
F. Jorico	»	1
Gio. Barzaghi	»	4
A. Vita	»	4
Carlo Gatti	»	4
Savina Pagani	»	1
Tranquilla Monteggia	»	1
Luigia Mazzarati	»	1
Eugenia Caldarola	»	1
Totale	Dollari	76 pari a L 301

DIARIO ESTERO

Il *Temps* riconosce che il signor Giulio Ferry aveva infinite ragioni di cogliere l'occasione che gli si è offerta di rispondere agli insulti de'suoi avversari. Lo avevano perfino accusato di aver tradito la patria e di vivere alla dipendenza dello straniero. Il signor Ferry ha profittato della festa della Società del tiro nei Vosgi per dire come il patriotismo si debba intendere e come egli lo intenda.

Dice il *Temps* che la energica orazione del signor Ferry avrà una grande e legittima eco perchè nelle circostanze presenti era impossibile di fare udire più opportune verità sulla natura del vero patriotismo, sul carattere e sulla missione dell'esercito, sulla necessità di tenere la repubblica aperta a tutti gli uomini di buona volontà.

« Poichè oggi si abusa stranamente delle parole patria e patriotismo, soggiunge il foglio parigino, il signor Giulio Ferry ha fatto due eccellenti osservazioni. La prima è che a nessuno compete di attribuirsi il monopolio del patriotismo. I repubblicani nemmeno essi hanno facoltà di rivendicarlo per sè soli. La seconda osservazione è che il vero patriotismo è quello che lavora, che si agguerrisce in silenzio, e non quello che fa il chiasso per le strade, che si costituisce accusatore di tutto e di tutti, che fomenta odii e sospetti e che fa apparire all'estero la nazione come divisa contro sè stessa ed in preda all'anarchia.

« Egualmente bene l'oratore ha parlato dell'esercito. Egli protestò contro l'affermazione che nulla siasi fatto per l'esercito se non da due anni in qua e sostenne che dal 1872 in poi il lavoro di ricostituzione dell'esercito, se fu meno rumoroso, non fu meno efficace. E, a titolo di onore dell'esercito, notò come esso siasi ognora tenuto estraneo alla politica rammentando come la storia dimostri che quasi tutte le repubbliche perirono per causa dell'intervento delle fazioni militari. Si comprende agevolmente, continua il *Temps*, la eloquente protesta del signor Ferry contro quei pretesi amici dell'esercito e della repubblica i quali non pensano che a mescolare i nostri generali ed i nostri soldati alle nostre lotte politiche, a rischio che vadano perduti in una volta la forza militare e l'onore repubblicano.

« Da ultimo, come i signori Spuller ed Hérédia, il signor Giulio Ferry si è anch'esso lanciato contro la politica di combattimento preconizzata alla Camera dal signor Clémenceau. Senza contare che un governo di combattimento diventerebbe facilmente tirannico ed odioso al paese, il signor Ferry dimostrò che nè le circostanze interne nè la situazione esterna consentono ad uomini di Stato prudenti di affrontare una simile avventura.

« Onde effettuare le riforme interne e mantenere all'estero una pace decorosa, la Francia ha invece bisogno imperioso di concordia civile, di ferma legalità e di reciproca tolleranza. Fare della repubblica la cosa comune a tutti, aprirla a tutti i cittadini pronti ad accettarla, interessare tutti i francesi alla sua prosperità ed al suo buon nome, ecco, conchiude il *Temps*, la politica che si sforza di mettere in pratica il gabinetto che il signor Ferry raccomanda e che corrisponde ai voti della immensa maggioranza del paese. »

I *Débats* lodano anch'essi energicamente il discorso del signor Ferry. Essi credono che egli non sia stato mai meglio ispirato, nè che egli abbia tenuto mai un linguaggio più elevato, più giusto, più adatto alle circostanze.

« Il signor Ferry ha raccolto il guanto ed ha inflitta a questi pretesi patrioti una lezione tanto aspra quanto meritata. Egli lo fece in presenza di popolazioni il patriottismo delle quali vale, senza dubbio, quello dell'*Intransigeant* e della *Lanterne*. Egli ha determinato quale sia il vero patriottismo. Non quello che si effonde in manifestazioni clamorose e in apoteosi da *café-concert*; non quello di una democrazia fragorosa ed impicciona, la quale nemmeno sa ciò che ella faccia e ciò che essa reclami; non quello di gente che acclama un generale qualunque e che vorrebbe sciupare l'esercito facendone una guardia nazionale; ma quello di uomini senza furfanteria senza millanteria, senza dimostrazioni ciarlatanesche che cooperano all'elevamento della patria ed alla difesa nazionale, che vogliono non la nazione armata, ma un esercito della nazione.

« Il signor Giulio Ferry fece l'elogio di questo esercito il quale in quindici anni, malgrado tutte le scissure e tutti i dissensi politici, non si è per un solo momento distratto dal cómpito suo e si è ognora limitato ad adempiere i suoi doveri militari. Ed ha constatato che la prima provocazione che gli fu fatta per indurlo ad allontanarsene venne dai rivoluzionari i quali ebbero la rara fortuna di trovare un generale degno di diventare loro capo.

« Non poteva farsi, continuano i *Débats*, una più ferma e decisiva risposta agli attacchi degli intransigenti e dei pretesi « patrioti » che si sono costituiti loro complici.

« Il signor Ferry, conchiudono i *Débats*, ha parlato il linguaggio vero del patriotismo e della ragione, il solo linguaggio che francesi e repubblicani possano approvare. I signori Clémenceau, Boulanger e Rochefort possono fare ciò che vogliono. Essi non impediranno che la immensa maggioranza del paese lo oda, lo comprenda e lo applaudisca. »

Il *Journal des Débats* pubblica il seguente telegramma da Vienna in data 25 luglio:

« Si afferma nelle sfere politiche che il signor Stambuloff ha scritto recentemente al principe di Battemberg per pregarlo caldamente di venire a Sofia, però chè, dice egli, la Bulgaria, che Vostra Altezza ha salvato a Slivnitza, minaccia di perire se non venite a ritirarla dall'abisso che è pronto ad inghiottirla. A quanto si afferma, il principe di Battenberg gli avrebbe risposto da Darmstadt che lo stato della sua salute e le circostanze politiche gli impediscono di accettare la proposta del signor Stambuloff.

« D'altra parte, nelle ultime interviste coi giornalisti politici di Vienna, i delegati bulgari non dissimulavano la loro disillusione a proposito del principe Ferdinando di Coburgo Gotha. Essi dicevano apertamente che la sola speranza della Bulgaria era il principe di Battemberg.

« Qui si assicura che le turbolenze in Bulgaria vanno assumendo un carattere ognor più inquietante. L'autorità dei reggenti sarebbe scossa al punto che essi hanno dovuto abbandonare Sofia, la cui guarnigione si è pronunciata apertamente contro di essi. Si pretende anzi che l'ex-ministro della guerra si occupi dell'organizzazione di bande insurrezionali.

« In siffatte circostanze non sarebbe da far le meraviglie se il principer Ferdinando terminasse col rinunziare a tutti i suoi diritti alla corona di Bulgaria. »

Allo stesso *Journal des Débats* si telegrafò da Pietroburgo in data 25 luglio:

« Nei circoli diplomatici si ricomincia a parlare dei tentativi del principe di Bismarck in favore di un riavvicinamento tra la Germania e la Russia. Il conte di Schuvaloff, ambasciatore di Russia in Germania, ritornato a Berlino da Remplin, ove si trovava in villeggiatura colla sua famiglia è fatto segno alle maggiori attenzioni da parte della Corte e dei circoli ufficiali. Si assicura che l'imperatore Guglielmo scriverà una lettera autografa all'imperatore Alessandro in occasione della prossima festa dell'imperatrice di Russia.

« Si assicura che sir James Rothschild, capo della Casa Rothschild d'Inghilterra, si sia recato, giorni sono, a Francoforte sul Meno per intavolare dei negoziati per collocare in Inghilterra ed in Francia i fondi russi che sono collocati presentemente in Germania. La campagna che hanno impreso i giornali officiosi di Berlino contro questi fondi avrebbe determinato la Russia a ricorrere a questo spediente. Si assicura che i negoziati abbiano avuto un buon risultato ».

Nella seduta del 25 luglio della Camera dei lordi, il marchese de Bristol richiamò l'attenzione della Camera sull'arbitrato internazionale. Esso propose una risoluzione che dichiari desiderabile la formazione di un tribunale internazionale al quale dovrebbero deferirsi tutte le divergenze internazionali.

Lord Salisbury rispose che tutto il mondo giudica con simpatia lo scopo cui mira il marchese di Bristol; che si deve vivamente desiderare di vedere gli orrori della guerra impediti mercè la istituzione di un tribunale internazionale, ma che la realizzazione di questo progetto sembra molto lontana, forse più lontana adesso che negli ultimi tempi. Nessuna delle persone che è in grado di osservare le difficoltà crescenti sul continente e la tendenza dei diversi Stati potrebbe dire che lo spirito di pace aumenta, o che le probabilità di evitare la guerra diminuiscono.

L'oratore non crede che, per il momento, si possa sperare la formazione di un tribunale internazionale. Non esiste la legislatura per fare le leggi che devono reggerla, e non esiste l'autorità per eseguire i suoi decreti.

Considerando adunque che l'adozione della risoluzione non offrirebbe nessun vantaggio, lord Salisbury domanda che esso venga respinto.

Il marchese di Bristol ritira la sua mozione, e la seduta è levata.

La Camera dei rappresentanti del Belgio ha, dopo quattro giorni di discussione, approvatata una legge contro l'ubbriachezza.

Dopo la Russia, la Svezia e la Norvegia, il Belgio è il paese nel quale la ubbriachezza sia più frequente. In trent'anni gli spacci di spiriti e di bevande alcooliche sono cresciuti nella proporzione da cento a dugentrentadue. E le statistiche constatano che la popolazione operaia spende ogni anno in vino ed acquavite 69 milioni più che un quarto di secolo addietro.

La nuova legge stabilisce numerosi casi nei quali i cittadini côlti in istato di ubbriachezza saranno puniti e commina pene severe contro i proprietari degli spacci dove essi si saranno ubbriacati. La legge provvede inoltre ad impedire che vendite di vino e di liquori si esercitino frodolentemente.

Il progetto ebbe più di un risoluto avversario; ma fu nullameno approvato a grande maggioranza.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

VERONA, 28. — Le batterie della seconda posizione del partito assediante continuarono un vivo fuoco tutto ieri e stanotte.

S. M. il Re visitò ieri la presa d'acqua pel canale industriale, che parte dall'Adige dietro la villa Pullè.

Iersera, salito all'ultimo piano della villa con l'onorevole ministro Bertolè-Viale ed altri generali, il Re vi rimase qualche tempo per vedere l'effetto della luce elettrica proiettata sopra il campo degli assedianti dal forte di San Massimo.

Stamane, alle 5 30, Sua Maestà, montata a cavallo, si recò al forte di Lugagnano, contro il quale gli assedianti fanno uno sforzo decisivo, convergendo il fuoco di tutte le loro artiglierie.

Dopo colazione, S. M. andrà a visitare il nuovo forte di S. Briccio di Lavagno, fuori Porta Vescovo.

VERONA, 28. — S. M. il Re, accompagnato dall'onorevole Ministro della Guerra, visitò stamane minutamente i lavori di difesa sulla sinistra della strada Verona Sona.

Recatosi per Santa Lucia al forte Dossobuono, lo ispezionò e poi tornò per Santa Lucia e per San Massimo alla villa Pullè al Chievo.

Continuava intanto il vivo fuoco delle batterie assedianti, concentrato contro il forte di Lugagnano.

Gli assediati hanno cominciato la ritirata dietro la linea della ferrovia del Brennero e portano indietro gli accampamenti guarnendo di pezzi da posizione i due forti abbandonati che sorgono presso la detta linea.

Durante tutta la mattinata un pallone frenato rimase innalzato sopra San Massimo, dando importanti indicazioni sui movimenti del nemico.

Alle quattro pomeridiane il Re va a fare la annunziata visita al forte di San Briccio.

Stasera alle otto pomeridiane S. M. dà un pranzo di sessanta coperti alla villa Pullè.

LONDRA, 27. — In una riunione di conservatori lord Salisbury disse che la tranquillità regna in Egitto. Le tribù del deserto disparvero. L'Egitto avviasi verso un governo civilizzato. È un errore credere che la politica inglese dipenda dalla ratifica della Convenzione anglo-turca. Questa è particolarmente utile alla Turchia. L'Inghilterra non subì alcun svantaggio, perchè i negoziati rimediarono allo stato deplorevole in cui l'Egitto si trovava prima del 1884. Lord Salisbury si felicitò poscia della soluzione favorevole dei negoziati per la questione afgana, e, nel terminare il suo discorso, lodò la politica dei conservatori nella questione irlandese.

LONDRA, 28. — Il *Times* ha da Costantinopoli:

« Si attende sempre un cambiamento ministeriale. Si crede che Said pascià, il quale ha rifiutato l'offertogli ufficio di granvisir, allegando il suo cattivo stato di salute e le difficoltà della situazione, finirà per accettarlo.

« Mahmud-pascià, attualmente commissario imperiale nell'isola di Candia, avrebbe un posto importante nel nuovo ministero. »

NAPOLI, 27. — Stamane è arrivato il vapore *Austral*, dell'Orient-Line, con la valigia dell'Australia, e riparte in giornata.

GIBILTERRA, 27. — Il vapore *Orizaba*, dell'Orient-Line, da Londra passò ieri diretto per Napoli.

SUEZ, 28. — Il piroscafo *Polcevera*, della Navigazione generale italiana, ha proseguito oggi per Massaua.

SUEZ, 28. — Il piroscafo *Raffaele Rubattino*, della Navigazione Generale Italiana, proseguì ieri per Aden.

PIETROBURGO, 28. — Il *Journal de Saint-Pétersbourg* pubblica un articolo nel quale difende la politica finanziaria russa contro gli attacchi d'una parte della stampa tedesca.

PORTO SAID, 28. — Il piroscafo *Singapore*, della Navigazione Generale Italiana, proseguì ieri per Messina.

LAS PALMAS, 28. — Proveniente dal Plata è giunto il piroscafo *Europa*, della linea *La Veloce*, proseguendo oggi stesso per Genova.

SOFIA, 28 — Gli emigrati bulgari a Costantinopoli dichiararono di sottomettersi al governo e chiesero l'autorizzazione di rientrare in Bulgaria.

Il governo rispose che era disposto a lasciar entrare tutti coloro che non hanno preso una parte principale nei diversi complotti contro la nazione bulgara.

PARIGI, 28. — Il marchese Menabrea è partito in congedo, che passerà in Savoia.

Il cav. Ressman dirigerà l'ambasciata durante la sua assenza.

TORINO, 28. — Oggi vi fu nella Cattedrale una messa funebre in suffragio di Re Carlo Alberto, coll'intervento delle rappresentanze della Casa Reale e del Parlamento, delle autorità locali e dell'esercito.

BERLINO, 28. — In seguito ai risultati favorevoli ottenuti dall'applicazione della cura diretta dal prof. Jacobelli di Napoli col suo atmiometro sui malati di petto della clinica dei poveri, del professore Gerhardt ne fu fatta una favorevolissima relazione alla Società di medicina di Berlino.

NOTIZIE VARIE

Bollettino Consolare. — Ecco l'indice delle materie contenute nel fascicolo VI (giugno 1887) del *Bollettino Consolare* pubblicato per cura del Ministero per gli Affari Esteri:

Esposizione Coloniale ed Indiana tenuta in Londra nel 1886 — Relazione del comm. prof. Enrico H. Giglioli.

Cenni sul commercio e sull'agricoltura della Palestina nell'anno 1886, del signor B. Alonzo, reggente della Regia Agenzia consolare in Giaffa, comunicati dal cav. dott. G. Salanelli, R. console a Gerusalemme.

Sul commercio e sulla navigazione nei porti di Trebisonda, Kerassonda, Ordù, Unieh e Samsun, durante l'anno 1886 — Relazione del signor avv. L. Gioja, R console a Trebisonda.

Renseignements sur le commerce et la navigation entre le royaume d'Italie et le port de Stettin pendant l'année 1886, par M. le chevalier G. Karow, consul R d'Italie à Stettin.

Rapporto sul movimento commerciale nel porto e nella presidenza di Bombay durante l'anno amministrativo 1885-86 — Tabella del movimento della navigazione italiana nei porti della presidenza di Bombay e costa di Malabar, con cenno sommario delle merci importate ed esportate nel 1886 — del cav. Francesco Bozzoni, R. console a Bombay.

Disposizioni consolari.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 28 luglio 1887.

In Europa pressione notabilmente aumentata al nord-ovest e già leggermente anticiclonica al centro.

Ebridi, Bodo 750; Baviera 767.

In Italia, nelle 24 ore, barometro nuovamente salito; venti deboli o calma, pioggiarella a Belluno, temporali con pioggia sull'Italia inferiore; temperatura aumentata.

Stamane cielo nuvoloso al nord-ovest, sereno altrove; venti settentrionali sensibili nel canale d'Otranto, deboli altrove; barometro a 761 millimetri all'estremo nord, a 762 lungo la costa ionica.

Mare calmo.

Probabilità:

Venti deboli settentrionali; qualche leggero temporale, temperatura sempre molto alta.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

IL GIORNO 28 LUGLIO 1887.

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.

L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 762,2

Termometro centigrado . { Massimo = 33,2 / Minimo = 19,9 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 48 / Assoluta = 12,49 }

Vento dominante: SW fresco.

Stato del cielo: sereno, breve annuvolamento al tramonto.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 28 luglio.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	3/4 coperto	—	29,0	16,4
Domodossola	coperto	—	29,0	18,0
Milano	3,4 coperto	—	31,7	21,4
Verona	sereno	—	32,0	23,4
Venezia	1/2 coperto	calmo	30,8	23,0
Torino	1/2 coperto	—	28,0	21,2
Alessandria	1/2 coperto	—	29,3	21,8
Parma	1/4 coperto	—	31,6	21,4
Modena	1/2 coperto	—	31,1	21,7
Genova	3/4 coperto	calmo	29,6	23,5
Forlì	1/4 coperto	—	30,6	20,0
Pesaro	sereno	calmo	27,2	20,5
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	29,6	21,6
Firenze	sereno	—	33,0	20,5
Urbino	sereno	—	28,9	18,8
Ancona	sereno	calmo	29,5	20,0
Livorno	1/4 coperto	calmo	31,0	22,0
Perugia	sereno	—	30,9	21,2
Camerino	sereno	—	27,0	17,9
Portoferraio	1/4 coperto	calmo	30,0	24,0
Chieti	sereno	—	26,7	16,7
Aquila	sereno	—	27,9	16,0
Roma	sereno	—	33,0	19,9
Agnone	sereno	—	27,6	14,9
Foggia	sereno	—	33,1	21.0
Bari	sereno	calmo	27,0	19,8
Napoli	sereno	calmo	30,5	22,6
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	26,4	16,5
Lecce	sereno	—	32,0	21,7
Cosenza	1/2 coperto	—	32,8	21,0
Cagliari	sereno	calmo	35,0	27,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	—	—	—	—
Palermo	1/4 coperto	calmo	31,0	20,1
Catania	sereno	calmo	30,8	24,2
Caltanissetta	sereno	—	31,0	18,5
Porto Empedocle	sereno	calmo	28,2	23,5
Siracusa	1/2 coperto	calmo	31,5	23,9

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 28 luglio 1887

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 57 ½	97 57 ½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	67 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	98 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	492 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	484 ½
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	488 »	488 »	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	748 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	601 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2200 »
Dette Banca Romana	id.	1000	000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	678 ½
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	843 »
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	574 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° aprile 1887	500	500	»	»	705 »
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	275 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	995 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	563 ½
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id	500	433	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	515 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id	250	250	»	»	297 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	101 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	308 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	355 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1887	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiaria Incendi	—	500	100	»	»	515 »
Dette Fondiarie Vita	—	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1887	500	500	»	»	500 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	315 »
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 82 ½
	Parigi	*chèques*	»	»	
2 0/0	Londra	g. 90	»	»	25 27
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 27 luglio 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 97 583.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 413.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 375.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 64 082.

V. TROCCHI, *presidente.*

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 97 55 fine corr.
Az. Banca Romana 1200, 1203 fine corr.
Az. Società Romana per l'Illumin. a Gaz 1788 fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2145, 2150 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1185, 1188, 1190, 1191 fine corr.

Prezzi di compensazione della fine di luglio 1887.

Rendita 5 0/0 97 55; Detta 3 0/0 67; Prestito Rothschild 5 0/0 98; Obbl. Città di Roma 4 0/0 49?; Credito Fond. Banca Nazionale 488; Az. Ferr. Merid. 750; Medit. 600; Banca Nazion. 2200; Romana 1200; Generale 6?0; Banco di Roma 845; Banca Tiberina 570; Industriale e Comm. 700; Provinciale 275; Soc. Cred. Mob. 995; Meridionale 565; Gas. 1780; Gas (certificati provv.) 1730; Acqua Marcia 2140; Soc. per Cond. d'acqua 520; S. G. per l'Illum. 102; Soc. Immob. 1190; Molini e Mag. Gener. 300; Tramway Omnib. 305; Fondiaria Italiana 350; Fond. Italiana (nuove) 330; Mat. Laterizi 380; Fond. Incendi 515; Fon. Vita 265; Obbl. Soc. Immob. 5 0/0 500; Detta 4 0/0 235.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

(3ª *pubblicazione*)

Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Capitale versato lire 150,000,000

DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

Il giorno 27 del p. v. agosto avrà luogo in Torino la solita annuale adunanza generale degli azionisti, la di cui riunione fu stabilita per il mezzogiorno, nel palazzo della Banca, sito in via dell'Arsenale, n. 8.

La convocazione di tale adunanza ha per iscopo la elezione dei membri del Consiglio di reggenza della sede di Torino, per la rinnovazione del terzo uscente di ufficio dei reggenti e dei censori, e per la surrogazione di quelli che per qualunque altra causa avessero cessato dalle loro funzioni presso il Consiglio medesimo.

Hanno diritto d'intervenirvi tutti gli azionisti possessori da sei mesi al meno di un numero di azioni non inferiore a quindici.

Roma, 7 luglio 1887. 140

DIREZIONE TERRITORIALE DEL GENIO MILITARE DI VERONA

AVVISO D'ASTA (N. 17)

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'articolo 87 a) *del Regolamento di Contabilità generale*

Si fa noto che nel giorno 8 agosto 1887 alle ore 3 pom. si procederà nell'ufficio del Genio militare di Verona situato in Corso Porta Palio n. 73 p. p avanti al Direttore del Genio militare od a chi per esso, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto dei lavori seguenti:

Costruzioni e lavori vari in Val d'Assa sull'altipiano di Asiago, per l'ammontare di lire 185,000, cauzione lire 18,500.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 250, duecentocinquanta, (decorribili dalla data del verbale di consegna dei medesimi).

Il capitolato d'appalto è visibile presso la Direzione suddetta in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire:

a) Un certificato di moralità dato in tempo prossimo all'incanto, dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

b) Un attestato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto infra sei mesi anteriori alla data in cui è tenuta l'asta, e da presentarsi alla direzione del Genio non meno di quattro giorni prima dell'incanto, il quale valga ad assicurare che l'aspirante abbia dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

Quando il concorrente all'asta non possa provare la propria abilità nel modo ora detto, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, sempre quando egli presenti una persona che riunisca le suespresse condizioni, ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori, mercè apposito atto in carta bollata con cui questa persona dichiari di assumersi tale cómpito.

L'attestato di moralità è però sempre indispensabile sia per l'aspirante all'appalto, sia per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione si riserva però, secondo l'articolo 79 del regolamento di Contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere all'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti sopra indicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità.

Gli aspiranti all'appalto potranno presentare offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lira una firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse, oltre che in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti e non contenere riserve e condizioni.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante quand'anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo indicato nell'avviso d'asta, purchè l'offerta superi o raggiunga almeno il limite stabilito colla scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno fare presso la cassa della Direzione, ovvero presso le Tesorerie di Alessandria, Ancona, Bari, Capua, Bologna, Cuneo, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Perugia, Piacenza, Roma, Torino, Venezia, Verona, Mantova, Vicenza, Pavia, il deposito di cui sopra di lire 18,500 (L. diciottomila cinquecento) in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore od in obbligazioni dell'asse ecclesiastico, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati e non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la cassa della Direzione suddetta potranno farsi dalle ore 9 alle ore 11 ant. di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto ed anche durante l'asta, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico, od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta; ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Verona, 26 luglio 1887.

488 Il Relatore: E. ROGGIERI

(2ª *pubblicazione*)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Consiglio d'Amministrazione del fondo di massa del Corpo delle Guardie di Finanza

Avviso per miglioria.

A termini dell'articolo 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, si notifica che l'appalto per la fornitura quinquennale degli effetti di divisa della guardia di finanza, di cui l'avviso d'asta 6 luglio volgente, venne nell'incanto d'oggi provvisoriamente aggiudicato col ribasso di lire 16 61 per cento (lire sedici e centesimi sessantuno per cento) pel primo lotto, e di lire 30 18 per cento (lire trenta e centesimi diciotto per cento) pel secondo, sui prezzi indicati nello avviso predetto.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che il termine utile (*fatali*) per presentare le offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà alle ore una pomeridiana del 12 agosto p. v., spirato il quale termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Le offerte stese su carta filigranata col bollo di una lira, ed accompagnate dal deposito e documenti prescritti dal succitato avviso d'asta, distinte per ogni singolo lotto, dovranno essere presentate alla sede d'incanto presso l'Intendenza di finanza in Roma, dove la Commissione si riunirà nel giorno ed ora predetti.

In mancanza di offerte di ribasso si procederà all'aggiudicazione definitiva della fornitura; qualora poi fossero state presentate offerte di ulteriore ribasso, si procederà, sulla base della migliore di esse, alla pubblicazione dell'avviso per il definitivo incanto, da tenersi col metodo della estinzione delle candele.

Roma, 26 luglio 1887.

Per il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

469. C. DE DOMINICI.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI BANDO.

Il cancelliere del Tribunale di Velletri fa noto al pubblico che nell'udienza delli 31 agosto 1887, alle ore 11 ant., nella sala delle pubbliche discussioni, ad istanza di De Santis padre Luigi, contro Talenti Bernardo, domiciliato in Sezze, si procederà alla vendita dei seguenti fondi. L'incanto si aprirà in un solo lotto sul prezzo di lire 3 82 40; gli aspiranti all'asta dovranno depositare oltre al decimo del prezzo la somma di lire 500 per le spese d'incanto e dovranno uniformarsi alle altre condizioni di cui nel bando originale.

1. Casa posta in Sezze, in via Principe Umberto, distinta coi nn. 387, 390 sub. 2, 391 sub. 1 e 393 sub. 1.

2. Forno in via S. Andrea, ora via Umberto, distinto col n. 87 di mappa.

3. Bottega in via S. Andrea, ora Umberto, distinta in mappa col n. 89 sub. 2.

4. Vigna, in contrada La Foresta, distinta in mappa alla sez. 3ª, coi numeri 431, 432 ecc.

462 BOFFI avv. ERNESTO.

CONSIGLIO NOTARILE

DEL DISTRETTO DI SALUZZO.

È aperto il concorso ai posti di notaro vacanti, uno nel comune di Saluzzo, ed uno nel comune di Bagnolo-Piemonte.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande coi necessari documenti alla segreteria del Consiglio entro il termine di giorni 40.

Saluzzo, 26 luglio 1887.

504 Il Presidente: G. B. CAPELLO.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

Regia Prefettura [illegible]gio Calabria

Avviso di seg[illegible]icazione.

Nello incanto tenuto oggi in q[illegible]ura, conformemente all'avviso d'asta del 7 luglio corrente, l'appalto dei trasporti dei detenuti, corpi di reato e scorte per la provincia di Reggio Calabria, venne deliberato col ribasso di centesimi cinquanta sui prezzi normali fissati dall'art. 32 del capitolato, ossia per la somma totale approssimativa di lire 154,225, a cui riducesi dietro l'ottenuto ribasso quella di lire 155,000, pure approssimativa che era stata stabilita a base d'asta.

Si rinnova ora l'avvertenza che il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione del prezzo di aggiudicazione provvisoria (le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e certificato prescritti dall'avviso suddetto) scade col mezzogiorno di venerdì 12 agosto p. v., dopo il quale termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Tali offerte saranno ricevute in questa stessa Prefettura, ed ove più d'una ne venisse presentata sarà preferita quella che risulterà la migliore, e se uguali quella che sarà favorita dalla sorte, a norma dell'articolo 96 del vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Reggio Calabria, 27 luglio 1887.

500 Il Segretario delegato: L. CARBONE.

Municipio di Solopaca e Telese

AVVISO D'ASTA *per offerta di ribasso non inferiore al ventesimo (termini abbreviati da quindici a cinque giorni).*

A norma dell'art. 95 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in vigore, si fa noto che l'appalto a *forfait*, ovvero cottimo, dei lavori per la condottura d'acqua potabile nell'abitato di Solopaca, di cui all'avviso d'asta in data 12 volgente luglio, venne nell'incanto tenutosi ieri, aggiudicato provvisoriamente col ribasso di centesimi ottanta per ogni cento lire sulla somma di lire settantanovemila cinquecento (L. 79,500), indicata nel detto avviso d'asta.

Il termine utile (fatali) per presentare nella segreteria del Municipio di Solopaca le offerte di ribasso non inferiore del ventesimo, va a spirare alle ore pomeridiane 7 del giorno 2 agosto p. v.

Le offerte, scritte su carta da bollo da lire 1 20, dovranno contenere il nome, cognome, paternità e domicilio dell'offerente e dovranno essere corredate dai documenti indicati nel predetto avviso alle lettere *A*, *B* e *C*.

Verificandosi offerte di ribasso, sarà pubblicato altro avviso per l'incanto definitivo, che si terrà coll'istesso metodo dell'accensione di candela vergine.

Solopaca, 23 luglio 1887.

502 Il Sindaco: E. CUTILLO.

Direzione dell'Opificio di Arredi Militari in Torino

Avviso d'Asta *con deliberamento definitivo nella prima seduta* a senso dell'art. 87 *a*) del regolamento di contabilità generale.

Si fa noto che nel giorno 20 agosto 1887, alle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma), si procederà in Torino, nell'isolato num. 80 del Corso Oporto, piano terreno, avanti il signor direttore dell'Opificio di Arredi Militari, a pubblico incanto, a partiti segreti, all'appalto della provvista seguente:

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto	Importo di ogni lotto	Importo totale della provvista	Somma per cauzione e per ogni lotto	TERMINI PER LE CONSEGNE
1	Cuoio nero	Kg	3140	5 25	1	3140	16485	16485	1700	Giorni cento a decorrere da quello successivo in cui verrà partecipata al provveditore l'approvazione del contratto.
2	Cuoio suola (sottile)	»	4800	4 70	1	4800	22560	22560	2300	
3	Cuoio suola (sottile)	»	4800	4 70	1	4800	22560	22560	2300	
4	Cuoio suola (sottile)	»	4800	4 70	1	4800	22560	22560	2300	
5	Pelle di vitello annerita	»	2200	10 »	1	2200	22000	22000	2200	
6	Pelle di vitello annerita	»	2200	10 »	1	2200	22000	22000	2200	
7	Pelle di vitello annerita	»	2200	10 »	1	2200	22000	22000	2200	

Le condizioni d'appalto ed i campioni sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto potranno presentare offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lira una, firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse, oltrechè in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, e non contenere riserve o condizioni.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto per ciascun lotto il ribasso di un tanto per cento da confrontarsi colla scheda segreta, che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Cassa della Direzione, o presso le Tesorerie aventi sede in una città ove risiede pure una Direzione d'artiglieria od ufficio staccato, il deposito di cui sopra, in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, od in obbligazioni dell'asse ecclesiastico, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare alla Direzione appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto potranno farsi dalle ore 8 alle ore 11 antimeridiane e dalle ore 2 1/2 alle ore 6 pomeridiane di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto, ed anche durante l'asta, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta; ma saranno denunciate alle Autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione. Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato a Torino, addì 24 luglio 1887.

457 *Il Direttore dei conti:* BUZANO.

REGIA CORTE D'APPELLO
di Bologna.

Sentenza nella causa della partecipanza di Medicina contro Totti e litisconsorti.

In nome di S. M. Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

La Regia Corte d'appello di Bologna sezione seconda, composta degli Ill.mi signori Resti Ferrari cav. Giuseppe, presidente, Carlini cav. Giambattista, Perotti cav. Francesco, Rodellono cav. Giovanni, Durelli cav. Natale, consiglieri.

Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile sommaria d'appellazione,

Promossa dalla

Partecipanza di Medicina in persona del suo presidente signor Domenico Rangoni domiciliato in detta città e per elezione in Bologna presso e nello studio dell'avv. Augusto Lipparini dal quale è rappresentato come da mandato di procura *ad lites* in data 7 dicembre 1882 a rogiti Bevilacqua Giuseppe. — Appellante.

Contro

Totti Giuseppe fu Domenico, tabaccaio.

Ceroni Giovanni di Angelo, cameriere.

Zacchiroli Virgilio di Domenico, operaio.

Schiassi Giuseppe fu Antonio, cameriere.

Mingarini Roberto fu Francesco, calzolaio.

Bernardi Giacomo di Domenico, cameriere.

Gasperini Antonio di Francesco, calzolaio.

Simoni Carlo di Pietro, impiegato.

Rossi Giuseppe fu Pietro, falegname.

Giovannini Antonio fu Luigi, scrivano.

Cappellari Raffaele fu Carlo, sagristano; tutti residenti a Medicina ammessi i primi quattro al gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso questa Corte in data 9 settembre 1886 per elezione domiciliati in Bologna presso e nello studio dell'avv. Giovanni Ravenali dal quale sono rappresentati in virtù del mandato di procura *ad lites* 18 novembre 1885 a rogiti Poggiolini. — Appellati non comparsi all'udienza di discussione.

In contraddittorio della

Commissione di tutela della detta Partecipanza in persona del suo presidente signor Luigi Garda domiciliata in Medicina e per elezione in Bologna presso e nello studio dell'avv. Filippo Boccaccini dal quale è rappresentata in mandato di procura 23 gennaio 1885 a rogiti Poggiolini. — Altra appellata non comparsa all'udienza di discussione.

Non che del

Comune di Medicina in persona del suo Sindaco ff. signor cav. Raffaele Tabellini debitamente autorizzatovi con deliberazione della Giunta in data 30 marzo 1887 domiciliato in Medicina e per elezione in Bologna presso e nello studio del procuratore avvocato Ansonio Venturi dal quale è rappresentato in virtù di mandato di procura *ad litem* 30 decembre 1886 a rogiti Poggiolini.

Carati prof. Giulio fu Giuseppe, farmacista.

Franzoni Casimiro fu Francesco, agente di campagna.

Simoni cav. dott. Giuseppe fu Tommaso, possidente, partecipanti domiciliati in Medicina e per elezione in Bologna presso e nello studio dell'avvocato procuratore Ausonio Venturi che li rappresenta in virtù dello stesso mandato di procura 30 decembre 1886 a rogiti Poggiolini.

Ed altri partecipanti citati per intervento mediante pubblici proclami non comparsi.

In punto

Ad appello da sentenza del Tribunale civile di Bologna in data 16-18 dicembre 1885.

CONCLUSIONI

Il procuratore avv. Lipparini nell'interesse dell'appellante Partecipanza di Medicina in persona del suo presidente signor Domenico Rangoni ha concluso:

Ogni contraria istanza ed eccezione reietta,

Sull'incidente

Di non opporsi alla domanda di prova testimoniale chiesta dagli attori appellati Totti Giuseppe e *litis* consorti.

Sul merito

Quante volte la Corte ritenga ben proposta la riunione dell'incidente al merito,

Accogliersi l'appello interposto con atto 16 gennaio 1886, contro la sentenza del Tribunale civile di Bologna 16-18 dicembre 1885 ed in parziale riforma della medesima,

Prorogarsi il mandato e i poteri della Commissione giudiziale ordinata con la detta sentenza fino al 31 dicembre 1888. E per l'effetto sostituire a quelle nominate dal Tribunale, siccome non accettanti, altre persone, o delegare questa facoltà al presidente di sezione di questa Corte.

Assegnarsi al Consiglio attuale e per esso al presidente un termine congruo e perentorio per presentare ad essa Commissione giudiziale, quale sostituita alla Commissione di tutela, il conto consuntivo dell'anno 1885 con relazione della intera gestione tenuto da esso Consiglio.

Revocarsi ogni altro provvedimento colla sentenza appellata emanato, fermo restando la istituzione della Commissione giudiziale colle attribuzioni del Consiglio, della Commissione di tutela e dell'Assemblea.

In ogni caso condannarsi gli opponenti nelle spese e in quanto al signor Raffaele cav. Tabellini in proprio per mancanza di valida e tempestiva autorizzazione, da assegnarsi tali spese al procuratore che dichiara di averle anticipate del proprio.

Il procuratore avv. Venturi nell'interesse degli intervenuti prof. Giulio Carati e *litis* consorti ha chiesto e concluso:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria e maggiore istanza ed eccezione, riformare pienamente la sentenza 16 18 dicembre 1885 del Tribunale di Bologna e facendo ciò che far dovevano i primi giudici,

Rigettare la domanda spiegata dai signori Totti e *litis* consorti con citazione 7 ottobre 1885 ampliata all'udienza davanti il Tribunale e adottata dal Consiglio di amministrazione e dalla Commissione di tutela della Partecipanza.

Ordinare, nel modo che alla Corte Eccellentissima parrà più conveniente, la convocazione dell'Assemblea generale dei Partecipanti affinchè scelga il proprio Consiglio d'amministrazione e la propria Commissione di tutela in sostituzione di quelli che sono dimessi.

Condannare in solido i signori Totti Giuseppe, Rossi Giuseppe, Schiassi Giuseppe, Zacchiroli Virginio, Giovannini Antonio, Bernardi Antonio, Ceroni Giovanni, Mingarini Roberto, Cappellari Raffaele, Rangoni Domenico, Luminasi Francesco, Tesini Pietro, Bergami Raffaele, Sgheduzzi Giuseppe, Dallolio Giuseppe, Gardi Luigi, Tesini Emidio, Olivieri Luigi, Buzzetti Giuseppe, Piata Augusto, Cantoni Enrico a risarcire alla Partecipanza tutti i danni cagionati dalla lite presente.

Spese di primo e secondo grado a carico della Partecipanza, ma ripetibili dalla medesima contro alle persone sunnominate.

Lo stesso procuratore avv. Venturi nello interesse dell'altro intervenuto Municipio di Medicina in persona del suo ff. di sindaco cav. Raffaele Tabellini ha chiesto e concluso:

In totale riforma, per quanto occorrere possa, della sentenza 16-18 dicembre 1885 del Tribunale di Bologna,

Piaccia alla Corte ecc.ma con sentenza da notificarsi nel modo stesso onde fu notificata la citazione riassuntiva del presente giudizio (art. 146 e 368 Codice proc. civ.)

Dichiarare non esservi ragioni che possano indurre il Magistrato a togliere all'Assemblea generale dei partecipanti di Medicina il potere di amministrare a norma del proprio statuto sociale i beni spettanti alla Partecipanza e non esservi perciò il bisogno della Commissione amministrativa.

Conseguentemente nominare una Commissione col solo incarico di adunare entro otto giorni dalla notifica della sentenza (notifica da farsi a cura della parte riassuntrice del giudizio Totti e *litis* ne' modi sopra espressi) l'Assemblea dei partecipanti affinchè questa scelga il proprio Consiglio amministrativo e la propria Commissione di tutela e provveda come crederà meglio ai propri interessi, ovvero, qualora sembri più spediente ed agevole, affidare tale incarico alla stessa autorità municipale di Medicina.

In via subordinata

Nella non ammessa ipotesi che la Corte creda di confermare la sentenza appellata, ordinare che la costituzione della Commissione nominata dal Tribunale segua entro quindici giorni dalla notifica nei modi sopra espressi dalla sentenza; scorsi inutilmente i quali sia convocata a cura di una Commissione, all'uopo designata dalla Corte, l'Assemblea generale dei partecipanti per giudicare l'amministrazione Rangoni, per deliberare intorno all'avvenire dell'Ente e per nominare il proprio Consiglio d'amministrazione e la propria Commissione di tutela nel caso in cui il Consiglio Rangoni sia colpito da un voto di sfiducia.

Spese a carico della Partecipanza tanto nella conclusione principale che nella subalterna.

LA CORTE

Udita la relazione della causa fatta dai procuratori delle parti nella pubblica udienza del 21 maggio ultimo scorso.

Udita la lettura delle rispettive conclusioni come sopra riportate.

Sentiti per la Partecipanza appellante l'avv. Oreste Regnoli, per gli intervenuti Carati prof. Giulio ed altri l'avv. Luigi D'Apel e pel municipio di Medicina pure intervenuto l'avv. Ausonio Venturi.

Veduti ed esaminati gli atti e documenti relativi.

In fatto

Certo Giuseppe Totti ed altri dieci partecipanti di Medicina, a seguito delle gravi turbolenze che da tempo si andavano agitando in seno alla Partecipanza e che poi più gravi ancora si rivelarono nelle adunanze generali colà tenutesi nel 30 agosto e nel 6 settembre 1885 fino al punto da degenerare in veri tumulti e da far sentire il bisogno dell'intervento della forza pubblica per sedarli, convennero in giudizio avanti il Tribunale di Bologna il Consiglio d'amministrazione della Partecipanza stessa nella persona del suo preside te Domenico Rangoni (giudizio poscia esteso anche in confronto della Commissione di tutela nella persona del suo presidente Luigi Gardi intervenuta in causa per sentenza interlocutoria del Tribunale in data 3 dicembre di detto anno) chiedendo che in luogo e vece dell'Assemblea genenerale venisse nominata alla Partecipanza di Medicina una Commissione curatrice, la quale colle attribuzioni a facoltà all'Assemblea stessa dal regolamento 27 febbraio 1876 affidate avesse prese tutte quelle deliberazioni che per l'interesse e pel migliore andamento dell'Ente avesse reputate più opportune.

Esponevano gl'istanti nella citazione introduttiva del giudizio, come già avevano prima d'allora esposto in una loro protesta notificata per mano di usciere al Consiglio amministrativo nella persona dello stesso Rangoni, che da molto tempo fra i partecipanti si era formato un nucleo di persone, le quali con ogni sopruso tentavano d'imporsi alla maggioranza al fine di allontanare i pacifici dal prendere parte alle deliberazioni dei comuni interessi; che queste persone nell'adunanza generale del 30 agosto di quell'anno spinsero le loro minacce e violenze sino ad estorcere da due consiglieri le dimissioni, a rendere impossibile ogni discussione ed ogni deliberazione, ad obbligare la forza pubblica ad intervenire per tutelare come la pubblica tranquillità, così la personale incolumità de' singoli partecipanti; che un egual tumulto si tenne di rinnovare nell'assemblea del 6 settembre successivo in cui di 1130 partecipanti inscritti solo 520 circa intervennero, e al momento della votazione se ne assentò più della metà; per lo che i voti dati dovevano ritenersi non la espressione della maggioranza legale, e perciò nulli di pien diritto. Unico rimedio quindi in sì anormale e pernicioso stato di cose, pel quale riusciva impossibile alle assemblee di raccogliersi e di deliberare con una maggioranza non fittizia ma reale ed avente sigurtà di libero suffragio, quello di ricorrere all'autorità giudiziaria acciocchè avesse provveduto a senso e per gli effetti dell'art. 678 del Codice civile.

Riassuntasi però e portatasi di nuovo a discussione la causa dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria del Tribunale in data 3 dicembre 1885 che ordinava l'intervento della Commissione di tutela, alla domanda come sopra formulata nella citazione introduttiva del giudizio, altra ne aggiungevano gli istanti Giuseppe Totti e litis consorti in via subordinata, chiedendo con essa che le attribuzioni e facoltà riservate all'assemblea generale venissero assegnate, anzichè alla Commissione curatrice, di cui si era invocata la nomina, al Consiglio direttivo della Partecipanza che allora funzionava a termini della deliberazione 29 aprile 1883, colla quale facendosi una aggiunta o variante in via di disposizione transitoria al regolamento statutario della Partecipanza in data 27 febbraio 1876 si stabiliva che la durata in carica del Consiglio d'amministrazione e della Commissione di tutela dovesse estendersi a tutto l'intero quinquennio 1884 1888. Il Rangoni e il Gardi, rappresentati il primo dal procuratore avv. Lipparini ed il secondo dal procuratore avv. Boccacini, conformandosi in tutto e per tutto al mandato loro conferito in quanto all'uno dal Consiglio amministrativo con deliberazione del 5 novembre 1885, e in quanto all'altro dalla Commissione di tutela con deliberazione del 6 dicembre dello stesso anno, e convenendo essi pure nella necessità di un pronto ed efficace provvedimento che ponesse un termine a uno stato di cose cotanto anormale e pregiudicevole ai diritti e agli interessi dell'Ente, dichiaravano di pienamente associarsi alle due dimande spiegate, l'una in via principale, l'altra in via subalterna dagli attori Giuseppe Totti e litis con-

sorti, qualunque di esse fosse per sembrare all'autorità adita la meglio preferibile. Un'aggiunta soltanto vi faceva ciascuno per conto proprio. Chiedeva il Rangoni che, in caso di accoglimento della subalterna, diretta ad ottenere il concentramento delle attribuzioni e facoltà proprie dell'assemblea nel Consiglio amministrativo anzichè nella Commissione curatrice, avesse il Tribunale autorizzato il Consiglio stesso a procedere ad alcuni contratti, che venivano specificatamente designati, nell'interesse dell'Ente. Chiedeva alla sua volta il Gardi che siccome per la deliberazione del 29 aprile 1883 più sopra ricordata il Consiglio d'amministrazione e la Commissione di tutela che allora funzionavano dovevano rimanere in carica fino a tutto il 1888, dopo di che sarebbesi fatto luogo alle elezioni generali della Partecipanza, così per altrettanto tempo, se il Tribunale lo avesse creduto opportuno, fosse stata anche la durata della Commissione curatrice da nominarsi o di qualunque altro provvedimento da prendersi.

Il Tribunale, di fronte alle suesposte dimande, alle quali le singole parti in causa pienamente aderivano, pronunciava nel 16 dicembre 1885 definitiva sentenza colla quale, dipartendosi dalle conclusioni specifiche rispettivamente proposte ed accettate, ma pur riconoscendo la gravità eccezionale della situazione e la urgente necessità di provvedervi giusta le facoltà accordategli dall'invocato articolo 678 del Codice civile, nominava una Commissione amministratrice composta di cinque membri, affinchè in luogo e vece del Consiglio d'amministrazione, della Commissione di tutela e dell'Assemblea dei partecipanti avesse a tenere temporaneamente la intera gestione della Partecipanza colle attribuzioni concesse dalla legge agli amministratori giudiziali, attenendosi alle norme dettate dal regolamento della Partecipanza 27 febbraio 1876, modificato il 19 novembre 1882 pel Consiglio amministrativo e pel presidente in quanto fossero applicabili, e ciò pel periodo di quattro mesi dal giorno in cui fosse entrata in carica, a capo dei quali dovea convocare l'assemblea generale de' partecipanti affinchè avesse a deliberare sui due seguenti oggetti da porsi all'ordine del giorno, e cioè:

A) Approvazione della proposta di fare istanza al Governo perchè, considerando le condizioni della Partecipanza e del paese di Medicina, pur valutando i risultati della Commissione istituita per raccogliere i pareri degli interessati sull'avvenire della Partecipanza stessa e destinazione dei beni, provvedesse sollecitamente nel modo che avesse stimato più utile ed opportuno;

B) Approvazione del modo di amministrazione tenuta dal Consiglio amministrativo per la gestione del 1884.

Ed intorno a questo secondo oggetto dell'ordine del giorno statuiva che o veniva esso approvato, ed in tal caso la Commissione amministratrice dovesse nel termine di trenta giorni cessare dalle sue funzioni, consegnando di nuovo l'intera gestione al Consiglio presieduto dal Rangoni in concorso della Commissione di tutela; o non veniva approvato, ed in allora dovesse riconvocare l'assemblea per le elezioni generali a termini del citato regolamento onde poi fare la predetta consegna al nuovo Consiglio eletto.

Designava finalmente le persone che dovevano comporre la Commissione amministratrice, con facoltà al presidente del Tribunale di surrogarne altre in caso di rinuncia, e dava altre disposizioni accessorie, fra le quali quella della immediata consegna da farsi dal Consiglio amministrativo, e per esso dal suo presidente Rangoni alla sua nominata Commissione di tutto quanto deteneva di ragione della Partecipanza.

Contro codesta sentenza appellava il Rangoni nella accennata sua qualità di presidente della Partecipanza stessa con atto del 16 gennaio 1886 per la sua parziale riforma e conformandosi anche qui al nuovo mandato conferitogli dal Consiglio amministrativo con deliberazione del 13 detto mese, deliberazione alla quale presero pur parte quattro dei membri componenti la Commissione di tutela, chiedeva che, ferma la nomina della Commissione amministratrice giudiziale, le venisse ordinato di rimanere in carica non per quattro mesi soltanto, ma fino al 31 dicembre 1888, epoca dell'ordinaria scadenza del Consiglio amministrativo presieduto dal Rangoni; che fosse fatto obbligo a questo di presentare entro un congruo termine il conto del 1885 alla stessa Commissione giudiziale, comechè investita di tutti i poteri spettanti al Consiglio amministrativo, alla Commissione di tutela e all'assemblea; che la Commissione medesima dovesse entro il novembre 1888 convocare l'assemblea dei Partecipanti per la elezione del nuovo Consiglio; che fosse revocato ogni altro provvedimento dato dalla sentenza appellata.

L'accordo delle parti in primo grado si rinnovellò e si mantenne costante ed invariato anche in seconda sede. Dond'è che questa Corte, considerando mancare nel giudizio un vero e legittimo contraddittorio per non figurare in esso tutti gli aventi interesse, con sentenza del 16 febbraio 1886, reietta ogni contraria istanza ed eccezione e sospesa ogni deliberazione in merito, ordinò l'intervento in causa di tutti e singoli i partecipanti e del Municipio di Medicina, mandandoli citare a cura del Consiglio amministrativo della Partecipanza entro giorni quaranta dalla relativa notificazione.

Questa sentenza rimase senza effetto sino a che quattro degli undici partecipanti che si erano resi attori nel primo giudizio, e cioè Totti Giuseppe, Ceroni Giovanni, Zacchiroli Virginio e Schiassi Giuseppe, facendosi parte diligente ed ottenuta la loro ammissione al gratuito patrocinio con decreto 9 settembre 1886, citarono la Partecipanza di Medicina in persona del presidente Domenico Rangoni, la Commissione di tutela in persona del suo presidente Luigi Gardi, il Comune di Medicina in persona del ff. di sindaco cav. Raffaele Tabellini, e per pubblici proclami i singoli partecipanti a comparire davanti a questa Corte nei modi del rito formale e nel termine di trenta giorni dalla data dell'ultima inserzione nei giornali degli annunzi giudiziari e nel giornale ufficiale del Regno, come al l'autorizzazione avutane dalla Corte stessa, per sentire riassumersi, discutersi e decidersi la causa fra le parti vertente.

Per alcuni dei partecipanti citati e pel cav. Tabellini, debitamente quest'ultimo autorizzato a stare in giudizio con deliberazione della Giunta in data 30 marzo 1887, si costituì procuratore l'avv. Ausonio Venturi, come da mandato di procura a rogiti Poggiolini in data 30 dicembre 1886, e questa costituzione notificò, per ministero d'usciere, il 10 gennaio u. s. all'avv. Giovanni Ravenali, quale procuratore degli undici partecipanti che avevano introdotto il giudizio ed ultimamente dei quattro che lo riassunsero.

Dopo ciò lo stesso avv. Ravenali promosse incidente per ammissione di prova testimoniale diretta a porre in essere due fatti, e cioè, l'uno i disordini avvenuti nelle adunanze generali del 30 agosto e del 6 settembre 1885, l'altro la permanenza anche al di d'oggi delle cause che li provocarono.

E a tale effetto citò, con atto del 24 febbraio u. s, tutte le parti in causa a comparire nel giorno 5 del marzo successivo avanti il consigliere delegato per udire provvedersi sull'incidente.

Stante l'opposizione fatta dal procuratore del Municipio e degli intervenuti all'ammissione della chiesta prova testimoniale e la non comparsa degli altri, fu emessa ordinanza colla quale vennero rinviate le parti avanti la Corte per la discussione dell'incidente ed anche del merito.

Gli è pertanto in questo stato di cose che nell'udienza del 21 maggio u. s., in cui fu trattata la causa, il procuratore dell'appellante Domenico Rangoni e il procuratore degli intervenuti partecipanti e del Municipio di Medicina presero rispettivamente le conclusioni come sopra trascritte, non essendo comparsi nè il procuratore avv. Ravenali per gli appellati Giuseppe Totti e *litis consorti* che avevano proposto l'incidente per ammissione di prova testimoniale, nè il procuratore avv. Boccaccini per l'altra appellata Commissione di tutela.

IN DIRITTO

Il patrocinio dell'appellante Partecipanza di Medicina, prima di entrare nel merito della controversia, ha sollevato alcune eccezioni d'indole pregiudiziale, delle quali è quindi opportuno anzitutto occuparsi. Si dice in primo luogo che versandosi in un giudizio a rito formale tanto il Municipio di Medicina quanto i singoli partecipanti avrebbero dovuto notificare costituzione di procuratore non solo, come fecero, agli appellati Giuseppe Totti e *litis consorti*, ma altresì, quel che non fecero, alla Partecipanza appellante, donde la conseguenza che ne' rapporti con questa debbono ritenersi come non comparsi. Si dice in secondo luogo che la domanda di riunione dell'incidente al merito, partendo da parti non legalmente costituite di fronte alla Partecipanza stessa non può avere efficacia giuridica nè quindi potevasi tale riunione ordinare dal consigliere delegato. Si dice in terzo luogo che furono violate le norme del rito formale inquantochè era mestieri, volendosi portare a discussione il merito, premettere le relative iscrizioni ed estrazioni dal ruolo, notificandole ai procuratori costituiti e ai contumaci. Si dice in quarto luogo che la riunione dell'incidente al merito, non essendo consentita da tutte le parti e di più molti essendo contumaci, non poteva essere decisa che dal Collegio. Si dice in quinto luogo che la deliberazione della Giunta municipale di Medicina 30 marzo 1887, con cui si autorizzava il ff. di sindaco, cav. Raffaele Tabellini, a stare in giudizio è irrita e nulla perchè non fu presa in forma di Consiglio, perchè non pubblicata, perchè non riferita al prefetto, perchè non ratificata dal Consiglio nella sua prima adunanza, perchè vi intervennero due assessori, il Carrati e il Cervellati, che dovevano astenersene, essendo l'uno partecipante, l'altro nipote del Simoni parte in causa e partecipante esso pure e già sequestratario giudiziale. Si dice in sesto luogo finalmente che al postutto e quando pure il Municipio di Medicina e i Partecipanti intervenuti in causa si potessero ritenere legalmente costituiti si dovrebbe delle dimande da essi spiegate non tener calcolo in quantochè essendo nuove verrebbero a violare il quasi-contratto giudiziale e la regiudicata; il quasi-contratto giudiziale perchè non mai proposte e portate a decisione avanti i primi giudici; la re-giudicata perchè non v'è appello per quel che riflette la massima dal Tribunale adottata di una Commissione amministrativa giudiziale.

Ma nessuna di codeste eccezioni merita accoglimento dalla Corte. E per verità in quanto alle prime quattro basta per eliminarle e addimostrarne la infondatezza il notare due cose sole. L'una è che, sebbene il Giuseppe Totti e litis consorti nel riassumere il presente giudizio abbiano citate le altre parti in causa a comparire davanti alla Corte nei modi del rito formale, sta però in fatto che il giudizio stesso e in primo grado e in sede di appello fu iniziato, proseguito e trattato sempre nelle forme del rito sommario. Indarno quindi il carattere che esso ha o che gli fu impresso gli si potrebbe tòrre per arbitraria e fors'anco non avvertita dichiarazione di una sola delle parti. Alla Corte o al Tribunale esclusivamente si appartiene la facoltà di ordinarne la conversione, e in caso di consenso di tutte le parti, al presidente a termini dell'art. 391 della Procedura civile. L'altra cosa è che, a parte l'indagare qual sorta di importanza e di concludenza potesse avere nella risoluzione della controversia la invocata prova testimoniale di fronte all'eloquente linguaggio di quel che già si ha in atti, certo è che non essendo l'avvocato Ravenali, dal quale il relativo incidente era stato proposto, comparso all'udienza di discussione per sostenerlo, devesi l'incidente medesimo avere per abbandonato. Inutile quindi venire a parlare di men regolare costituzione di parti per omesso notifiche e di violazione delle norme del rito formale per omesse iscrizioni ed estrazioni dal ruolo, dal momento che si è sempre versato e si versa in causa sommaria. Inutile il venire a parlare di più o meno estese facoltà nel consigliere delegato, il quale del resto di fronte alla opposizione di un procuratore e alla non comparsa degli altri non poteva regolarsi diversamente da quel che fece, dal momento che nell'incidente di prova testimoniale, pel suo presunto abbandono, non è più luogo a discutere e deesi ritenere come non mai proposto ed esistito. Nè meglio fondata è la quinta eccezione sollevata contro l'autorizzazione del cav. Tabellini a stare in giudizio. Qui non si tratta di una causa in cui il capo legittimo di una Amministrazione comunale si presenti a sostenere diritti ed interessi proprii dell'Amministrazione stessa o come attrice o come convenuta; nei quali casi nessun potrebbe disconoscere la necessità dell'osservanza di tutte quelle forme legali che sono richieste a meglio e più efficacemente garantire la tutela di quei diritti e di quegli interessi di fronte al buio e alle incertezze che nelle sue frasi multiformi e svariate può presentare un giudizio. Trattasi invece di un semplice intervento ordinato dalla stessa autorità giudiziaria per intendimenti e fini proprii, quali son quelli di essere illuminata nell'interesse assoluto e supremo della verità e della giustizia, e di ottenere quegli schiarimenti che le parti in causa o non hanno saputo o non hanno potuto fornire senza che l'interveniente abbia a rispondere in proprio di obbligazione qualsiasi. Per gli effetti quindi della precedente sentenza interlocutoria di questa Corte sarebbe forse potuto bastare anco la sola presenza in giudizio del Capo dell'Amministrazione comunale, il quale e come tale e come ufficiale del Governo ha per legge fra le molte sue attribuzioni anche quella di rilasciare attestati di notorietà pubblica, del genere dei quali sono appunto le informazioni che la Corte coll'ordinato intervento del Municipio si proponeva di avere. E finalmente non più delle altre si presenta fondata l'ultima delle eccezioni sollevate. Non vuolsi dimenticare che il presente giudizio s'aggira tutto intorno al modo di provve-

dere agli interessi morali e materiali della Partecipanza così fatalmente scossi e perturbati dal continuo agitarsi delle passioni e dalla minacciata totale iattura di ogni suo mezzo economico. Gli fu appunto per deliberare intorno a questo modo di provvedere e per risolversi a favore di quello che sarebbe apparso il più acconcio e il meglio consigliato dalle esigenze della situazione, che questa Corte ravvisò opportuno di fare intervenire in giudizio tanto i singoli partecipanti quanto il Comune di Medicina, acciocchè per mezzo di una più ampia discussione della causa potessero gli uni porgere o individualmente o collettivamente quel contingente di lumi e spiegare quelle dimande che meglio avessero condotto allo scopo, e potesse l'altro o come Municipio in sè o come rappresentante della cittadinanza mettere la Corte a parte delle proprie cognizioni e prestare in affare sì delicato e grave il suo valido ed autorevole concorso.

Finchè dunque e partecipanti e municipio, assecondando gli intendimenti della Corte, e a meglio raggiungere i fini da questa propostisi, manifestano i loro pensieri e le loro vedute entro il campo dei provvedimenti da prendersi, non si potrà mai dire che facciano dimande nuove e violino il quasi-contratto giudiziale, per quantunque anche trattandosi di dimande nuove, appena occorra osservare che nessuna disposizione di legge, pure in tal caso, avrebbe impedito loro di spiegarle o come intervenuti volontariamente o come intervenuti coattivamente in quanto abbiano diritto di fare opposizione di terzi e non si dipartano dalla materia propria del giudizio, in cui entrando nuovi e per così dire vergini per difendere e mantener salvi i proprii diritti da un pronunciato di primo grado, è ben lecito ritenere che il legislatore non abbia voluto limitar loro i mezzi più atti a conseguire lo scopo. E neppur si potrà dire che violino la reiudicata relativamente al capo non appellato della sentenza del Tribunale che nominava una Commissione amministratrice giudiziale. Si osservava già nella precedente sentenza interlocutoria che per la mirabile concordia di affetti e di voleri onde figuravano legate fra loro le parti in causa sì da costituirne quasi una sola e per la mancanza di tutti gli interessati e forse dei più interessati indarno sarebbesi potuto andare in traccia di un vero e legittimo contraddittorio. Impossibilità per conseguenza ancora di appello dalla sentenza del Tribunale in quel capo che si riferiva alla nomina della Commissione amministratrice, dappoichè tutte le parti allora figuranti in causa concordemente vi convenissero.

Ma a parte ciò, una vera ed assoluta violazione della reiudicata non si avrebbe nemmanco mai, imperrocchè ove ben si ponga mente al tenore delle conclusioni rispettivamente prese dai partecipanti intervenuti e dal municipio si parrà chiaro che implicitamente gli uni ed esplicitamente l'altro, sebbene in via subordinata, non si opponevano allo stesso mantenimento della Commissione giudiziale purchè, o a cura di lei o con quel qualunque altro mezzo che la Corte avesse creduto di adottare, si fosse ottenuto lo scopo della più sollecita convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti a senso e per gli effetti del proprio statuto sociale. Ciò in quanto alle eccezioni pregiudiziali.

Ora brevemente del merito.

La Corte non crede necessario od utile nei rapporti e pei fini del presente giudizio di occuparsi dell'indole e degli antecedenti storici della Partecipanza di Medicina. Ancor meno crede necessario od utile di addentrarsi nei misteri della vita di lei per cercarvi le cause delle intestine discordie che cominciarono a lacerarla dappoichè sciolta in virtù di decreto prefettizio 18 settembre 1874 da ogni ingerenza governativa prese a reggersi da sè sulle basi di uno statuto o regolamento proprio approvato in un'adunanza generale di partecipanti del 27 febbraio 1876, con cui, oltre al venirvi fissate le norme relative al godimento ed uso dei beni consorziali, era anche stabilito il modo di amministrarli mercè l'istituzione di un Consiglio di amministrazione e di una Commissione di tutela, ed erano determinati i poteri ed i diritti spettanti alle assemblee dei partecipanti. Qualunque quelle cause fossero o da chiunque provenissero, sta pur troppo in fatto che le lamentate discordie, e gravissime e tali da fare strada di quando in quando ai più deplorevoli conflitti e da potersi qualificare quasi come una guerra civile, esistono o meglio esistevano e prima e all'epoca dell'iniziato giudizio. La lunga e numerosa serie di documenti che si hanno in atti ne parla. Largamente se ne lamentano e nella loro protesta del sei settembre 1885 e nel loro libello introduttivo della lite in data del 7 ottobre successivo gli undici partecipanti che si fecero attori in causa. A queste lamentanze comechè giuste e sventuratamente basate sul vero si associano tutte le parti e citate e intervenute col tristissimo e luttuoso quadro che ne porgono nelle molteplici loro comparse conclusionali si di primo che di secondo grado.

Una conferma se ne ha nelle varie cause e civili e penali, che in breve giro di anni, alimentate da opuscoli e scritti ingiuriosi, si sono agitate davanti i Tribunali.

Le stesse deliberazioni con cui il Consiglio di amministrazione e la Commissione di tutela autorizzavano i loro rispettivi presidenti Domenico Rangoni e Luigi Gardi a stare in giudizio concretavano in poche sì ma ben eloquenti parole le condizioni miserrime della Partecipanza quando dicevano essere omai impossibile convocare utilmente le assemblee per i provvedimenti atti a tutelare i diritti o gli interessi dell'Ente dopo le agitazioni promosse fra i partecipanti e dopo i risultati delle adunanze del 30 agosto e del 6 settembre 1885.

E più poi quali fossero quelle condizioni lo rivela la deliberazione dell'11 febbraio 1886, con cui si autorizzava il Rangoni a presentarsi in giudizio per chiedere alla Corte la nomina di un sequestratario in luogo e vece della rinunciataria Commissione amministratrice giudiziale, quando si esprimeva che tanto più questo provvedimento si appalesava necessario in quanto il Consiglio amministrativo non avrebbe più potuto agire da sè perchè affatto esautorato.

Codesti sono i fatti che essenzialmente e di preferenza interessava alla Corte di rilevare e di tenere presenti per concluderne, che di fronte ad essi bene a ragione si ricorse alla autorità giudiziaria affinchè in condizioni così anormali e pregiudicevoli di cose e nella assoluta impossibilità da parte de'Partecipanti di ripararvi con mezzi proprii avesse dati i necessari provvedimenti giusta le facoltà ad essa accordate dall'art. 678 del Codice civile.

Imperciocchè sia cosa ormai fuori di contestazione e da questa stessa Corte in più incontri coi suoi giudicati canonizzata, che anche la Partecipanza di Medicina al pari di qualunque altra comunione o aggregazione di persone avente per iscopo l'uso e il godimento di determinati beni va soggetta allo leggi comuni.

Censura quindi, come pare gliela abbiano voluto fare gli intervenuti in causa, non merita il Tribunale di Bologna quando rettamente interpretando la parola e lo spirito del citato art. 678 del Codice civile, che rende l'autorità giudiziaria arbitra delle provvidenze da adottarsi, riconobbe colla sua sentenza del 16 dicembre 1885 quale unico o preferibile spediente nelle speciali contingenze del caso di devenire alla nomina di una Commissione amministratrice che in sè concentrasse tutti i poteri e tutte le attribuzioni della Partecipanza per un determinato tempo, allo scadere del quale convocando l'assemblea generale de' Partecipanti avesse ricondotte le cose nelle loro condizioni organiche e naturali a norma dello statuto.

In un punto però non può la Corte convenire col Tribunale ed è quando fu da esso fissato il tempo della durata in carica della Commissione a quattro mesi partendo dal concetto che tanto bastasse per sedare gli eccitamenti degli animi e per dare agio ai partiti di riconciliarsi alla calma nello interesse generale dell'Ente, mentre assegnandosi una più lunga durata secondo le istanze fattene dalle primitive parti in causa sarebbesi venuto a interdire ai partecipanti il diritto di voto e a precludere loro la via di regolare il godimento e il modo di amministrazione dei beni della partecipanza, com'è loro garantito dal loro statuto sociale.

Il quale concetto del Tribunale se può essere adottato come giusto e retto anche dalla Corte nella sua seconda parte in tanto in quanto non sia lecito lasciare la partecipanza per un sì lungo tempo, quale si è quello richiesto dalla Parte appellante, nello stato anormale in cui si trova di fronte alle sue leggi statutarie e di tenerla lontano dall'amministrazione dei suoi beni cui ella sola ha il diritto di regolare a norma delle leggi stesse, non può essere parimenti accettato come altrettanto giusto e retto nella sua prima parte in tanto in quanto mancassero sufficienti dati o criteri per ritenere che nel breve periodo di quattro mesi si potessero raggiungere sia sotto l'aspetto degli interessi morali sia sotto l'aspetto degli interessi materiali quei benefici effetti che la appellata sentenza si era prefissi e che la gravità dalle circostanze urgentemente ed altamente reclamava.

Piuttosto è ora da considerarsi che dalla pronuncia di quella sentenza a tutt'oggi è già trascorso ben più di un anno.

Se quindi presumibilmente pel Tribunale, non per la Corte di fronte alle condizioni in cui erano allora le cose, potevano bastare quattro mesi a far cessare quelle perturbazioni e quelle lotte per le quali, rendendosi impossibile ai partecipanti di liberamente disporre del loro voto e di provvedere come meglio stimavano allo andamento dei loro interessi, si dovette ricorrere all'autorità del magistrato pe' suoi provvedimenti, è ragionevolmente a credersi che quella sperata o presunta cessazione di turbolenze e di lotte possa essersi in effetto ottenuta nel più lungo periodo di oltre un anno dacchè la sentenza stessa fu pronunciata e le fu data esecuzione. E in codesta credenza viene la Corte confermata dal tenore del verbale di deliberazione 30 marzo u. s. della Giunta municipale di Medicina, con cui nel mentre si autorizzava il ff. di sindaco cav. Tabellini a stare in giudizio, si attestava che i disordini verificatisi nelle adunanze generali dei Partecipanti il 30 agosto ed il 6 settembre 1885 non furono se non la conseguenza del rifiuto dato dal Consiglio d'amministrazione, presieduto dal Rangoni, di permettere all'assemblea di giudicare intorno all'operato del Consiglio stesso; che dopo le dimissioni del suddetto Consiglio le cause del disordini sono cessate, anche perchè i partigiani del Rangoni sono grandemente diminuiti di numero; che i fatti hanno corrisposto alle previsioni, inquantochè dopo le dimissioni stesse sonosi tenute adunanze generali nelle quali intervennero i partecipanti in numero straordinario e in esse si deliberò colla massima calma e col massimo ordine. Non è qui luogo a disputare se e quanto quelle adunanze, a cui accenna la deliberazione della Giunta e di una delle quali si ha il relativo verbale in atti sotto la data dell'otto agosto 1886, siano state legali e in armonia colle prescrizioni del regolamento statutario dell'Ente. Giova notare soltanto il fatto in se stesso per dedurne, come ad argomento maggiore di convinzione o di credenza, che le condizioni in cui e paese e partecipanza di Medicina si trovavano oltre ad un anno fa si sono di molto migliorate. Ed è di fronte a questo sperimentato miglioramento di condizioni che la stessa rappresentanza del Municipio in quella sua deliberazione avvisava alla opportunità di rimettere le cose nel loro stato normale provvedendo la Partecipanza del suo Consiglio amministrativo eletto dall'assemblea generale con tutte le attribuzioni concessegli dallo statuto sociale; e ciò per tre notissime ragioni, e sono: 1° perchè per la dimissione del Consiglio presieduto dal Rangoni e pel cambiamento di residenza del Rangoni medesimo nessuno più dirige gli affari della Partecipanza, la quale per conseguenza è di fatto senza amministrazione; 2° perchè sembrerebbe troppo grave il privare del voto i partecipanti quando le cause che potevano indurre a questo più non esistono; 3° perchè la nomina di una Commissione amministratrice che si sostituisca al Consiglio, alla Commissione di tutela e all'assemblea sarebbe fonte di disordini la cui entità è difficile prevedere. Alle quali tre ragioni dalla Giunta municipale accennate se ne sarebbe potuto aggiungere una quarta che non è senza la sua molta rilevanza, ed è che per la rinuncia di tutti e cinque gli individui chiamati dal Tribunale colla sua sentenza del 16 settembre 1885 a comporre la Commissione amministratrice giudiziale e per la difficoltà somma di ricostituire la Commissione stessa con altri individui che più o meno volonterosi si prestino ad accettare l'arduo mandato si dovette per ineluttabile necessità di cose provvedere, sino all'esito del presente giudizio, colla nomina di un sequestratario, ai cui omeri per conseguenza è ora adossato tutto il pondo, e certamente non lieve, degli affari della Partecipanza. Dal patrocinio del Rangoni si fanno appunti a quella deliberazione e si contestano le circostanze di fatto ivi accennate, tra le quali quelle in ispecie che si riferiscono al ritorno dell'ordine e della tranquillità nel seno della Partecipanza. Ma non per nulla e senza uno scopo fu ordinato l'intervento in causa del Municipio; e quando sia pure la sola Giunta, fosse pur anco il solo sindaco chiamati a illuminare il magistrato sulle condizioni della Partecipanza e del paese e a coadiuvarlo col loro autorevole ed efficace concorso nella ricerca dei migliori mezzi da adottarsi per provvedere alle esigenze della situazione dànno quelle circostanze di fatto come vere, non sarà certamente la Corte che loro negherà fede.

Si obbietta ancora, che col non estendere la durata in carica della Commissione amministratrice giudiziale fino a tutto il 1888 si urterebbe contro la deliberazione del 29 aprile 1883, colla quale fino a tutta quell'epoca

appunto si volle ostesa la durata in carica del Consiglio amministrativo allora presieduto dal Rangoni.

Ma a prescindere da quanto dalla rappresentanza del Municipio si osserva intorno allo stato di completa anarchia in cui, non ostante la calma ritornata nei partecipanti, si trova abbandonata l'Amministrazione dell'Ente, e a prescindere pure dal riflesso se in presenza di certe eccezionalità di casi e di eventi le facoltà impartite dal l'articolo 678 del Codice civile all'autorità giudiziaria, le cui provvidenze si invocano, possansi estendere, come la Corte ritiene e come riteneva lo stesso patrocinio dell'appellante Rangoni in una delle sue comparse conclusionali prodotte in primo grado, anche a quella di sciogliere il Consiglio amministrative della Partecipanza divenuto o a torto o a ragione impossibile di fronte ai suoi amministrati per sostituirvene un altro più beneviso alla maggioranza e più adatto e confacente ai bisogni, appena occorre avvertire che è lo stesso Consiglio aminist. presieduto dal Rangoni che col fatto proprio ha buttata a terra quella deliberazione e ne ha tolti di mezzo e distrutti gli effetti. Non ripeterà la Corte quanto altrove notava e cioè dello stigma di esautorazione che il detto Consiglio amministrativo imprimeva a sè stesso nel verbale di deliberazione 11 febbraio 1886 e pel quale riconosceva e dichiarava di non potere più agire. E neppure si farà rilevare quanto da altro verbale precedente, e cioè da quello in data 5 novembre 1885, risulta intorno alla decisione dello stesso Consiglio ivi manifestata, di cedere il mandato amministrativo alla Commissione per la cui nomina si era ricorso al Tribunale. E finalmente non si riporterà nemmeno a quanto e nel verbale di deliberazione della Giunta 30 marzo 1887 e nel verbale di adunanza dei partecipanti in data 8 agosto 1886, per quanto poco legale possa essere quella adunanza, si afferma sulle effettive dimissioni date dall'intero Consiglio amministrativo.

Ma basterà per tutto il riflettere che fu lo stesso Consiglio il quale diede la miglior prova di avere in effetto ceduto il mandato spogliandosi di ogni sua attribuzione e di ogni sua ingerenza delle cose della Partecipanza, quando all'istanza fatta da Giuseppe Totti e *litis* consorti al Tribunale per la nomina appunto di una Commissione amministratrice che in se assorbisse tutti i poteri e tutte le facoltà spettanti al Consiglio amministrativo, alla Commissione di tutela e alla Assemblea pienamente si associava.

Più poi quando al capo della sentenza del Tribunale, che l'invocata Commissione nominava, pienamente si acquietava.

E più ancora quando il Rangoni, che nella sua qualità di presidente della Partecipanza come concentrava in sè tanti poteri così e non meno doveva sapersi soggetto a tante responsabilità, abbandonava Medicina per trasferire la sua residenza a Roma e per istabilire quivi la sede dei suoi affari, come nelle stesse memorie a sua difesa si afferma.

Nè si dica, come con suo giudicato del 15 ottobre 1886 disse questa Corte, che la cessazione del mandato deve essere accettata per avere effetto; imperocchè quel giudizio fosse ben lungi dall'avere alcuna analogia col giudizio attuale, in cui non si tratta, come allora, di discutere sulla veste più o meno legale del Consiglio Rangoni a stare in giudizio per la semplice surrogazione di uno ad altro sequestratario, si tratta di cosa ben più grave e d'interesse più vitale: si tratta cioè di considerare il detto Consiglio Rangoni ne' suoi rapporti verso la Partecipanza da esso abbandonata e di provvedere alla tutela dei diritti della Partecipanza stessa e alla conservazione dell'Ente a sensi e per gli effetti dallo articolo 678 del Codice civile.

Da tutte le quali considerazioni, basate più sopra risultanze di fatto che sopra canoni di diritto, partono come naturali e logiche conseguenze i seguenti corollari e cioè: 1° Non essere accoglibile l'appello interposto dal Consiglio amministrativo della Partecipanza di Medicina e fatto proprio dalla Cammissione di tutela e dagli undici partecipanti che iniziarono il giudizio in prima sede, non essendovi all'epoca della pronuncia della appellata sentenza ragioni sufficienti, e meno essendovene ora di fronte al lungo decorso di tempo e alle mutate condizioni di cose, di estendere la durata in carica della Commissione amministratrice giudiziale nominata dal Tribunale fino a tutto il 1888 o di privare per questo o per altro minor tempo i partecipanti del libero e legittimo esercizio dei propri diritti, fra i quali quello potissimo di provvedere come meglio crederanno al modo di amministrare e tutelare i beni dell'Ente;

2° non essere accoglibili le domande dei partecipanti intervenuti in causa e del Municipio di Medicina per la totale riforma della stessa sentenza appellata in quanto assecondando essa l'istanza spiegata da Giuseppe Totti e litis-consorti con citazione 7 ottobre 1885 abbia nominata una Commissione amministratrice giudiziale in luogo e vece del Consiglio amministrativo, del la Commissione di tutela e dell'assemblea, essendosi addimostrato, e tutte le risultanze degli atti comprovando, che in presenza delle condizioni affatto eccezionali ed anormali che travagliavano in quell'epoca la vita della Partecipanza non si offrisse altra via che quella di ricorrere all'autorità del magistrato, invocando l'applicazione dell'art. 678 del Codice civile, il quale rendendo, come già si accennava, arbitro il magistrato stesso delle provvidenze da adottarsi nel conflitto fra comparteci-panti gli attribuisce anche la facoltà di nominare amministratori; donde inaccettabile pure, come infondata in fatto e in diritto, l'altra dimanda dagli intervenuti partecipanti proposta di emenda di danni contro le primitive parti in causa;

3° essere giuste all'incontro ed accoglibili le altre dimande e dagli stessi intervenuti partecipanti e dal municipio di Medicina subordinatamente formulate per la più sollecita convocazione dell'assemblea generale de' partecipanti, affinchè sulle basi e in conformità del suo statuto sociale scelga il proprio Consiglio d'amministrazione e la propria Commissione di tutela e valendosi delle facoltà e dei diritti che le spettano provvegga come meglio crederà ai proprii interessi e all'avvenire si morale che materiale dell'Ente;

4° doversi per conseguenza confermare l'appellata sentenza del Tribunale per quel che riflette la nomina della Commissione e riformare per quel che riflette la durata e permanenza in carica della medesima e le attribuzioni conferitele tranne quella sola di convocare entro breve termine l'Assemblea generale dei partecipanti per gli scopi ed effetti sovraindicati e per quant'altro è preveduto dal suo statuto organico.

Per questi motivi

e ritenuto in quanto alle spese che esse star debbono a carico dell'appellante Partecipanza soccombente, salvo alla medesima di rivalersi se, come e contro chi di ragione.

Previa dichiarazione di contumacia di tutti quelli fra i partecipanti che, citati per intervento mediante pubblici proclami, non comparvero.

Respinge l'appello interposto dalla Partecipanza di Medicina nella persona del già suo presidente Domenico Rangoni con atto del 16 gennaio 1886 contro la sentenza del Tribunale civile e correzionale di Bologna 16-18 dicembre 1885, e pronunciando definitivamente sulle altre domande proposte dagli intervenuti in causa.

Conferma la suddetta sentenza relativamente al capo di essa con cui si nominava una Commissione giudiziale di cinque membri in luogo e vece del Consiglio amministrativo, della Commissione di tutela e dell'Assemblea.

E riformandola in tutto il resto per ciò che riguarda il merito, ferma però per quel che riguarda la condanna alle spese, dichiara doversi il mandato della Commissione stessa limitare, siccome lo limita, al solo ed esclusivo scopo:

1° di convocare l'Assemblea generale de' partecipanti, affinchè scelga il proprio Consiglio amministrativo e la propria Commissione di tutela sulle basi del suo statuto organico 27 febbraio 1875 e provvegga per tutt'altro che le spetta in conformità dello statuto stesso;

2° di procedere per conseguenza a tutte quelle operazioni che sono all'uopo necessarie fino a completamento dell'incarico avuto attenendosi, per tutto quanto a ciò si riferisca e possa condurre allo scopo, alle norme dettate dal surricordato statuto della Partecipanza.

Assegna per tale effetto alla Commissione medesima il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza da farsi a cura della parte più diligente.

Nomina a membri di detta Commissione il cav. Raffaele Tabellini, Avoni Enrico, Righetti Giuseppe, Cervellati Alfonso e Calza Cesare, tutti di Medicina, il primo in qualità di presidente, gli altri due di consiglieri, i due ultimi di supplenti col solo incarico in quanto a questi di sostituire provvisoriamente o l'uno o l'altro dei due consiglieri in caso di assenza o d'impedimento.

Delega il presidente di sezione di questa Corte a surrogare con nuove nomine i membri della Commissione pel caso di rinuncia o in tutto o in parte de' medesimi e ciò fino ad esito completo del loro mandato.

Condanna la Partecipanza di Medicina alle spese tutte anche di questo secondo grado da liquidarsi dal consigliere estensore della presente sentenza.

Destina l'usciere anziano di questa Corte per la notifica della sentenza stessa ai contumaci ne' sensi degli articoli 146 e 368 Codice di procedura civile.

Bologna, in Camera di Consiglio, addì 31 maggio 1887.

G. Resti Ferrari pre.
G. Carlini.
F. Perotti.
G. Rodellono.
N. Durelli estensore.
Gitti usciere.

Letta e pubblicata la presente sentenza a termini di legge dal sottoscritto vicecancelliere nella pubblica udienza oggi tenutasi dalla seconda sezione di questa Regia Corte d'appello.

Bologna, 4 giugno 1887.
Gitti usciere.

Registrato a Bologna li 14 giugno 1887, volume 85, num. 1546. Dovute lire dodici.

Il Controllore
Foa.

Il Ricevitore
Lamberti.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in forma esecutiva al procuratore avvocato Ravenali Giovanni.

Bologna, 23 giugno 1887.
Gitti vicecanc.

È conforme,
Avv. G. Ravenali proc.

Visto per autentica.
Bologna, 14 luglio 1887.
Gitti.

Bologna, li 18 luglio 1887.

Ad istanza di Totti Giuseppe, Coroni Giovanni, Zacchiroli Virginio, Schiassi Giuseppe, tutti domiciliati in Medicina, ammessi al gratuito patrocinio, come alla sentenza presente.

Io sottoscritto usciere presso la Corte d'appello, ho notificata la stessa sentenza per proclami a tutti i partecipanti di Medicina, che quantunque citati per intervento pure per proclami non sono comparsi in giudizio; e ciò mediante inserzione di questa copia autentica nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

GIOVANNI FILIPPINI usc. anziano specialmente a ciò destinato.

459

AVVISO DI CONCORSO.

Il Presidente del Consiglio notarile distrettuale di Torino notifica essere aperto il concorso per la nomina di notaio in San Maurizio Canavese.

Invita i concorrenti a presentare la domanda corredata da documenti comprovanti i requisiti per conseguire tale nomina, alla Segreteria del Consiglio suddetto, via Assarotti n. 2, entro il termine di giorni 40 da decorrere dalla ultima pubblicazione eseguita a mente dell'art. 25 del regolamento notarile, con diffida che delle domande presentate trascorso tale termine non sarà tenuto alcun conto.

Torino, 25 luglio 1887.
Il Presidente: BOGLIONI.
474 Il Segretario: TABASSO.

AVVISO

Atto sociale — in carta privata — del di 18 giugno 1887, a Parigi, fra Giorgio Aubey, negoziante, domiciliato a Roma, num. 43, via Montebello — Giorgio Fitzmaurice, negoziante, domiciliato a Parigi, num. 11, rue Léon Cogniet — Enrico Pool, negoziante, domiciliato a Parigi, num. 47, rue des Batignolles — Giacomo Reid, negoziante, domiciliato a Parigi, Boulevard des Capucines, n. 18 — in accomandita per Reid, in nome collettivo per gli gli altri soci — con la firma sociale « Aubey Fitzmaurice & C.i » — avente per oggetto un negozio di abiti, stoffe ecc., che fa continuazione a quello denominato « Old England » sito in Roma, via Nazionale, num. 115 a 119 — per la durata di anni 12 a cominciare dal 18 luglio 1887 — col capitale di lire 187,000 — utili e perdite nella proporzione per Reid di sei noni, per gli altri soci di un nono per ciascuno — Amministratori Aubey Fitzmaurice & C.i — Sede sociale via Nazionale da 115 a 119 — Codesto atto fu registrato a Parigi il 18 giugno 1887, fol. 11, c. 2 — Ricevuti lire 200 e centesimi 50 - De la Rosser — Registrato a Roma il 17 luglio 1887 al reg. 21, Sl. 514 Atti privati — Esatte lire 4,500 - Barresi.

Avv. M. Indelicato.

Presentato addì 22 luglio 1887, ed inscritto al n. 365 del reg. d'ordine, al n. 195 del reg. trascrizioni, al numero 61 del registro Società, volume 2°, elenco n. 195.

Roma, li 26 luglio 1887.
Il Canc. del Trib. di Comm.
475. M. PETTI.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, num. 2359 sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreti in data 18, 19 luglio 1887, numeri 26534, 26530, 26534, 26533, 26535, 26529, 26532, 26531, 25738, 26536, 26539, 26540, divisione 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il Municipio di Roma alla immediata occupazione degli stabili qui appresso descritti:

1. Porzione di casa posta in via in Selci, nn. 22 a 25, descritta in catasto rione I, numero di mappa 664 sub. 1, confinanti Borgi, Gwosdanovitsch e detta via, di proprietà INVERNIZI GIULIO fu Giovanni Battista e PETRICONI FERMINA fu Francesco vedova INVERNIZI, per l'indennità concordata di lire 19,000 (lire diciannovemila).

2. Casa posta al vicolo Sforza, ai nn. 35, 36, 37, descritta in catasto rione I, numeri di mappa 692 e 693, confinanti Perandelli, Opera Pia Cimini e detta via, di proprietà COLLEGIO DEI MARRONITI PRESSO S. PIETRO IN VINCULIS, per l'indennità concordata di lire 108,000 (lire centottomila).

3. Casa posta in via in Selci, nn. 36 a 38, descritta in catasto rione I, mappa 669, confinanti Bianchi, Moneta e detta via, di proprietà GAGNARDI GUGLIELMO fu Gaudenzio, per l'indennità concordata di lire 32,000 (lire trentaduemila).

4. Porzione di casa posta in via in Selci, nn. 22 a 25, descritta in catasto rione I, mappa 664 sub. 2, confinanti Borgi, Gwosdanovitsch e detta via, di proprietà INVERNIZI CESARE fu Giorgio, per l'indennità concordota di lire 19,000 (lire diciannovemila).

5. Rimessa e granari, post. in via in Selci, nn. 77 a 80, descritti in catasto rione I, numero di mappa 682, confinanti Desideri, Perandelli e detta via, di proprietà GIOGGI GIUSEPPE di Antonio, per l'indennità concordata di lire 32,000 (lire trentaduemila).

6. Casa posta al vicolo Tobia n. 11 e 17, descritta in catasto rione I, numeri di mappa 661 e 662, confinanti Borgi, Gwosdanovitsch e detta via di proprietà MARTINORI PIETRO fu Giacomo per l'indennità concordata di lire 55,000 (lire cinquantaseimila).

7. Casa posta in via in Selci n. 41, descritta in catasto rione I, numero di mappa 670 sub. 1, confinanti Moneta, Caffoni e detta via di proprietà CASA DI CARITÀ IN BORGO S. AGATA DEI GOTI per le povere zitelle abbandonate, per l'indennità concordata di lire 14,200 (lire quattordicimiladuecento).

8. Porzione di casa posta in via in Selci nn. 39 a 44, descritta in catasto rione I, numeri di mappa 670 sub. 2 e 671 sub 1 e 2 confinanti Gagnardi. Caffoni e detta via di proprietà MONETA FRANCESCO fu Filippo per l'indennità concordata di lire ventimila (L. 20,000).

9. Casa posta sulla piazza delle Carrette nn. 26 al 28, e via del Buon Consiglio n. 1, descritta in catasto rione I, numero di mappa 1209, confinanti Frascàri-Diotallevi, Pasquali, detta piazza e via di proprietà TORDI TITO fu Giuseppe per l'indennità concordata di lire 90,000 (lire novantamila).

10. Casa posta in via del Buon Consiglio nn. 12 e 13 (già 16), descritta in catasto rione I, numero di mappa 1197 sub. 1, confinanti Chiocca, Stefanelli, Rocchi e detta via di proprietà FERRI DOMENICO fu Marco, per l'indennità concordata di lire 23,000 (lire ventitremila).

11. Porzione di casa con giardino posta al vicolo Sforza, ai civici numeri 42, 42-A e 43, descritta in catasto rione I, numero di mappa 695, confinanti Tartaglia, Opera Pia Cimini, Bianchi e detta via di proprietà GIANGIACOMO FILIPPO e PIETRO fu Giovanni, per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire 17,065 45 (lire diciassettemila sessantacinque e cent. 45).

12. Casa posta al vicolo Tobia ai civici numeri 13 a 20 e via in Selci numeri 20 a 21, descritta in catasto rione I, numero di mappa 663, confinanti Martinori, Invernizj e dette vie, di proprietà BORGI PAOLO e TERESA fu Luigi, ELENA, ALBERTO fu Pietro, ANTONIO fu Tommaso, per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire 69,790 40 (Lire sessantanovemila settecentonovanta e centesimi quaranta).

13. Porzione di casa e giardino, via in Selci nn. 33 a 35, descritta in catasto rione I, numeri di mappa 667 sub 1, 668, confinanti Gwosolanovitsch, Gagnardi, detta via, di proprietà BIANCHI ELISABETTA ORSOLA fu Giuseppe, per l'indennità stabilita dalla perizia giodiziaria in lire 71,434 67 (Lire settantunmila quattrocentotrentaquattro e centesimi sessantasette).

14. Parte di casa in via in Selci nn. 72, 73, descritta in catasto rione I, numero di mappa 680, confinanti Desideri, Conservatorio del ritiro della Croce in S. Francesca Romana e detta via, di proprietà di FANTINI ANNA fu Giovanni, per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire 4714 20 (Lire quattromila settecentoquattordici e centesimi 20).

15. Porzione di casa e giardino in via in Selci nn. 60 a 65, descritta in catasto rione I, numero di mappa 676, 677 sub. 2, confinanti Sbandi, Santelli e detta via, di proprietà BELLUCCI ULISSE fu Baldassarre, per l'indennità stabilita di lire 16,525 14 (Lire sedicimila cinquecentoventicinque e centesimi quattordici).

16. Porzione di stabile in via Alessandrina n. 30, descritto in catasto rione I, numero di mappa 1441 sub. 1, confinanti Nicolini, Ospedale della Consolazione e detta via, di proprietà ARCHICONFRATERNITA DI S. MARIA DEL CARMINE ALLE TRE CANNELLE, per l'indennità stabilita di lire 6000 (Lire seimila).

17. Porzione di stabile posto in via in Selci, numeri 47 al 51, descritto in catasto rione I, numeri di mappa 672 e 673, confinanti Caffoni Tito, Sbandi, Manzolini e detta via, di proprietà CAFFONI FRANCESCO fu Filippo per la indennità concordata di lire 4000 (Lire quattromila).

18. Porzione di casa posta in via in Selci, numeri 26 a 32, descritta in catasto rione I, numeri di mappa 665, 666, confinanti Invernizi, Bianchi e detta via, di proprietà GWOSDANOVITSCH ELENA di Giacomo in JAMES AGNET per l'indennità concordata in lire 22,000 (Lire ventiduemila).

19. Casa posta in via del Buon Consiglio, numeri 12 a 16, e via dell'Agnello, 17 e 18, descritta in catasto rione I, numero di mappa 1197 sub. 2, confinanti Rocchi e dette vie, di proprietà STEFANELLI LEOPOLDO di Sante per l'indennità concordata di lire 82,000 (Lire ottantaduemila).

454. Il Sindaco: L. TORLONIA.

Intendenza di Finanza in Bergamo

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 1 situata nel Comune di S. Pietro d'Orzio assegnata per le leve allo Spaccio all'ingrosso di Zogno e del presunto reddito lordo di lire 250

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate dal certificato di buona condotta, dalla fede di specchietto, rilasciato dalla cancelleria del tribunale, dallo stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore, avvertendo che il certificato di buona condotta, la fede di specchietto e lo stato di famiglia devono essere di data anteriore a tre mesi.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Bergamo, addì 26 luglio 1887.

482 *L'Intendente:* M. BUNIVA.

Provincia di Salerno — Circondario di Sala Consilina

Comune di Montesano sulla Marcellana

Avviso d'Asta.

Stante la deserzione d'asta fissata pel giorno ventitre corrente mese, il sottoscritto segretario comunale deduce a pubblica notizia che nel giorno 6 entrante mese di agosto, alle ore 10 antimeridiante, essendo stati abbreviati i termini, nella sala della casa comunale di Montesano sulla Marcellana, avanti al signor sindaco o chi per esso, si procederà a novello incanto ad offerte segrete per lo appalto dei lavori di costruzione del palazzo municipale, giusta il progetto dell'ingegnere Casalbore Lorenzo e sotto le condizioni stabilite nel capitolato formato dalla Giunta municipale in data 7 gennaio 1886.

L'appalto seguirà per schede segrete sul prezzo preventivato, e già aumentato del 10 per 100, di lire 44,000, e sarà aggiudicato a colui che offrirà maggior ribasso di un tanto per cento sulla scheda officiale che il comune si riserba di presentare, salvo gli additamenti di ventesimo ed osservate tutte le prescrizioni contenute nel regolamento sulla contabilità dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074.

Per essere ammesso a licitare occorre un certificato d'idoneità e la bolletta constatante il deposito di lire 1500 presso la Tesoreria municipale a titolo di cauzione provvisoria, in contanti o in cedole al portatore liquidate a corso di Borsa.

L'appaltatore, all'atto della stipula del contratto, dovrà depositare nella Tesoreria comunale una cauzione diffinitiva di lire 2500 a compimento delle lire 4000, in contanti o cedole al portatore liquidabili come sopra. Sarà pure tenuto presentare un socio continuatore di fiducia della Giunta.

I lavori debbono essere espletati fra il termine di due anni dal verbale di consegna, secondo la designazione stabilita nel capitolato, ed il prezzo d'appalto sarà pagato nei modi risultanti dal capitolato anzidetto.

Le spese del procedimento d'asta, registro, contratto, copie ed altre cedono a carico dell'appaltatore.

I fatali pel ribasso non minore del ventesimo sul prezzo dell'aggiudicazione provvissoria sono fissati a giorni 5 e scadono il giorno 12 agosto 1887, alle ore 2 p. m.

Il capitolato d'appalto e progetto e disegni relativi sono visibibili in questa segreteria in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Montesano, 26 luglio 1887.

Visto — Il Sindaco: A. GRECO.

487 Il Segretario comunale: C. FERRI.

MUNICIPIO DI FOGGIA

Avviso di seguito deliberamento.

Si rende noto al pubblico che ieri ebbe luogo su questo Municipio il primo incanto per lo appalto dei lavori di un edifizio scolastico municipale, per lo ammontare di lire 360 mila; e lo stesso fu preparatoriamente aggiudicato col ribasso del due per cento sulla menzionata cifra, la quale perciò resta ridotta a lire 352,800.

Il termine utile (ossia i fatali) per produrre offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo suddetto andrà a scadere il giorno 7 del prossimo mese di agosto, alle ore 2 pom.

I concorrenti dovranno esibire:

a) Un certificato di moralità di data recente, rilasciato dal sindaco dell'ultimo domicilio del concorrente;

b) Un attestato di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere direttore del Genio civile o di ufficio tecnico provinciale, vistato dal prefetto o sottoprefetto, con cui si assicuri avere l'aspirante, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, la capacità e le cognizioni necessarie per l'eseguimento e la direzione delle opere da appaltarsi;

c) La bolletta comprovante il deposito di lire 12,000, fatto presso la Tesoreria comunale o in altra Cassa pubblica, sedente in questo capoluogo, da servire come cauzione provvisoria; siffatto deposito potrà farsi in contante, od in rendita pubblica italiana, al portatore, da valutarsi secondo il corso di Borsa del giorno in cui avrà luogo l'incanto.

La cauzione definitiva è fissata a lire 36 mila.

I lavori devono essere compiuti nel termine di anni due dal giorno della regolare consegna.

Il progetto d'arte estimativo e tutti gli altri atti inerenti all'appalto, non che il relativo capitolato d'oneri, restano depositati in questa segreteria comunale, ostensibili a tutti nelle ore di ufficio.

Le spese tutte dell'incanto, contrattuali, carta bollata, registro ed altre saranno a carico dell'aggiudicatario, e perciò ciascun concorrente dovrà anticipare lire tremila, salvo conto finale.

Dal palazzo di Città li 23 luglio 1887.

Il Sindaco ff.: Avv. B. CARELLI.

455 Il Segretario comunale: A. PADALINA.

DIREZIONE TERRITORIALE DEL GENIO MILITARE DI VERONA

AVVISO D'ASTA (N. 18)

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'articolo 87 a) del Regolamento di Contabilità generale

Si fa noto che nel giorno 8 agosto 1887 alle ore 4 pom. si procederà nell'ufficio del Genio militare di Verona situato in Corso Porta Palio n. 73 p. p. avanti al Direttore del Genio militare od a chi per esso, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto dei lavori seguenti:

Costruzioni e lavori vari nei dintorni di Asiago, per l'ammontare di lire 110,000, cauzione lire 11,000.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 200, duecento. (decorribili dalla data del verbale di consegna dei medesimi).

Il capitolato d'appalto è visibile presso la Direzione suddetta in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire:

a) Un certificato di moralità dato in tempo prossimo all'incanto, dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

b) Un attestato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto infra sei mesi anteriori alla data in cui è tenuta l'asta, e da presentarsi alla direzione del Genio non meno di quattro giorni prima dell'incanto, il quale valga ad assicurare che l'aspirante abbia dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

Quando il concorrente all'asta non possa provare la propria abilità nel modo ora detto, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, sempre quando egli presenti una persona che riunisca le suespresse condizioni, ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori, mercè apposito atto in carta bollata con cui questa persona dichiari di assumersi tale cômpito.

L'attestato di moralità è però sempre indispensabile sia per l'aspirante all'appalto, sia per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione si riserva però, secondo l'articolo 79 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere all'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti sopra indicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità.

Gli aspiranti all'appalto potranno presentare offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lira una firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse, oltre che in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti e non contenere riserve o condizioni.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante quand'anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo indicato nell'avviso d'asta, purchè l'offerta superi o raggiunga almeno il limite stabilito colla scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno fare presso la cassa della Direzione, ovvero presso le Tesorerie di Alessandria, Ancona, Bari, Capua, Bologna, Cuneo, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Perugia, Piacenza, Roma, Torino, Venezia, Verona, Mantova, Vicenza, Pavia, il deposito di cui sopra di lire 11,000 (L. undicimila) in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore od in obbligazioni dell'asse ecclesiastico, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati e non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 9 alle ore 11 ant. di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto ed anche durante l'asta, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico, od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta; ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Verona, 26 luglio 1887.

489 Il Relatore: E. ROGGIERI

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse, qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreti in data 18 e 19 luglio 1887, numeri 25740, 26528, 26525, Div. 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il Municipio di Roma alla immediata occupazione degli stabili qui appresso descritti:

1. Casa posta in via di Santa Bonosa, civici numeri 4 e 5, descritta in catasto rione XIII, numero di mappa 630-2, confinanti detta via, Barbiellini, Amedei e Crostarosa, di proprietà SANTELLI AUGUSTO, MARIA di Giovanni Battista, e GIOVANNI BATTISTA fu Antonio per l'indennità concordata di lire 4200 (Lire quattromiladuecento).

2. Casa posta in via della Lungaretta, ai civici numeri 133 al 134-A, in via dell'Arco dell'Annunziata, 1 al 4, descritta in catasto rione XIII, numero di mappa 624, confinanti dette vie, Zannola e Forti Pietro fu Giuseppe, di proprietà FORTI PIETRO fu Camillo per l'indennità concordata di lire 51,000 (Lire cinquantunmila).

3. Casa posta in via della Lungaretta, n. 132, ed Arco dell'Annunziata, 6, descritta in catasto rione XIII, mappa 623 e 625-1, confinanti dette vie, Donarelli e Ospizio dei Pellegrini e Convalescenti, di proprietà FORTI PIETRO fu Giuseppe per l'indennità concordata di lire 33,500 (Lire trentatremilacinquecento).

4. Casa posta nel vicolo Sacchetti, ai civici numeri 11, 11-A e 12, descritta in catasto rione XIII, numero di mappa 612, confinanti detto vicolo, Montanari, Arciconfraternita della Dottrina Cristiana e Ospizio dei Pellegrini Convalescenti, di proprietà MAGLIOCCHETTI FRANCESCO fu Ignazio per l'indennità concordata di lire 24,000 (Lire ventiquattromila).

5. Casa posta in via dell'Arco dell'Annunziata, civici numeri 4 al 6, descritta in catasto rione XIII, mappa numero 625 sub. 2, confinanti detta via e Forti, di proprietà ZANNOLA ANTONIO fu Natale per l'indennità concordata di lire 19,500 (Lire diciannovemilacinquecento).

473. Il Sindaco: L. TORLONIA.

AVVISO.

Scioglimento di Società - in carta privata - del 18 giugno 1887 a Paris - fra Giacomo Resa, negoziante domiciliato a Parigi, n. 18 Boulevard des Capucines - Giorgio Aubey, negoziante domiciliato a Roma, 43 Montebello - Giorgio Short, negoziante domiciliato a Roma, 5 Piazza dell'Esquilino, in cui si scioglie la Società forma a tra loro l'11 settembre 1885 e registrata a Roma li 13 ottobre 1885. Quest'atto è registrato a Parigi li 18 giugno 1887, fol. 11, ricevute lire 9 08, De la Rossier, ed è stato registrato a Roma li 17 luglio 1887, reg. 27, S. 3, n. 871, atti privati, lire 12, Barresi

Avv. M. Indelicato.

Presentato addì 22 luglio 1887 ed inscritto al n. 364 del registro d'ordine, al n. 194 del reg.° trascrizioni, al n. 77|1883 del registro società, vol. 2°, elenco n. 194.

Roma, li 24 luglio 1887.

Il canc. del Trib. di comm.
476. M. Petti.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si fa noto al pubblico che, sulla istanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, il Tribunale civile di Teramo, in contumacia dei convenuti Bartolomeo, Federico, Mariarosa e Filomena Tatoni, e rispettivi mariti di queste ultime, Pasquale Zampacorta e Vincenzo Colalonzo per la semplice autorizzazione, domiciliati il primo in Cavatecchia, il secondo in Moscufo, la terza col coniuge in Villa Raspa, e la quarta col coniuge in Casale in Contrada, con sentenza del 1° dicembre 1886, pubblicata il 21 stesso mese ed anno (esente da registro), debitamente notificata ed affissa, dichiarò verificata l'assenza di Silvestri Tatoni, proprietario, domiciliato e residente in Moscufo fin dal maggio 1862 per tutti gli effetti di legge.

Teramo, 23 giugno 1887.

Federico avv. Trosini
7193 proc. erar.

(1ª *pubblicazione*).

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI VITERBO.

Il sottoscritto procuratore rende noto che nel giorno 1° settembre 1887, dinanzi il Tribunale predetto, nel giudizio di espropriazione forzata, promosso dal Credito Fondiario del Banco S. Spirito di Roma, contro Giovanni Goretti, in seguito all'aumento di sesto offerto dalla signora contessa Maddalena Fiacchi-Goretti pel lotto secondo appresso descritto e già deliberato a Bartolomeo Goretti per lire cinquemila duecento, avrà luogo la vendita definitiva al pubblico incanto del seguente stabile:

Porzione di fabbricato posto in Sutri sulla piazza del Duomo e via Garibaldi, ai civici numeri 408 e 12, confinante per 3 lati colla via pubblica, e nel quarto lato colla proprietà Picchiani, cioè nel pianterreno due ambienti e quattro simili nell'ultimo piano.

Detta porzione è distinta in mappa coi numeri 289 1|2, 289 rata-2 289 rata-3, della sez. 1ª, con tutti i diritti, loro annessi e dipendenze, quand'anche non fossero specificatamente indicati nella presente dichiarazione, gravata dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di lire 22 50.

L'incanto sarà aperto sulla somma offerta dalla contessa Maddalena Fiacchi-Goretti in lire 6067, ed osservate nel resto le condizioni riportate nel bando redatto il 26 luglio 1887 dal cancelliere Bollini.

496. Avv. Fabio Ludovisi.

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI
del secondo Dipartimento Marittimo

Si fa noto che d'ordine superiore rimane nullo l'avviso d'asta pubblicato il 9 corrente mese, col quale si stabiliva l'incanto per la fornitura di chilogrammi 700,000 di canapa greggia per la presunta complessiva somma di lire 630,000 pel giorno 28 detto mese.

Sarà pubblicato altro avviso per la suddetta fornitura.

Napoli, 26 luglio 1887.

481 Il Commissario ai contratti: DOMENICO CALAFIORE.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse, qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreto in data 19 luglio 1887, n. 25737, divisione 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il Municipio di Roma alla immediata occupazione dello stabile qui appresso descritto:

1. Porzione di stabile posto in via Trionfale, civici nn. 28 a 31 e via di Porta Angelica, n. 8, descritto in catasto nella mappa 149, suburb. nn. 269, 270 sub. 1 e 2, e 576, confinanti Galli, Cionci e Del Cinque, di proprietà ALESSANDRI ANTONIO e FRANCESCO fu Simone, per l'indennità concordata di lire 50,000 (lire cinquantamila).

495. *Il Sindaco*: L. TORLONIA.

CITTÀ DI GENOVA
Ufficio di Edilità e Lavori Pubblici

Avviso d'Asta per miglioria
non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

A senso e per gli effetti dell'articolo 95 del regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, numero 3074, si deduce a pubblica notizia che l'appalto di cui nel precedente avviso d'asta, in data 8 luglio corr., per

Pavimentazioni diverse nell'interno della città,
per la somma di lire 100,000.

venne ieri deliberato per lire 93,900, a seguito del ribasso di lire 6 10 per cento offerto all'incanto, e che il termine utile (i fatali) per presentare offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo dell'aggiudicazione scade a mezzodì del giorno 10 agosto p. v.

Genova, 27 luglio 1887.

484 *Il Segretario del Municipio*: R. DRAGO.

(1ª *pubblicazione*).

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI VITERBO.

Il sottoscritto procuratore rende noto che, nell'udienza del 22 settembre 1887, avrà luogo dinanzi il Tribunale suddetto la vendita giudiziale degli stabili appresso descritti, in tre separati lotti, ad istanza di Giustina Brattini assistita dal marito Francesco Bianchi surrogata nella procedura esecutiva alla Cassa di Risparmio di Civita Castellana contro Agneni D. Giovanni, domiciliato in Faleria.

Descrizione degli stabili posti in Faleria e territorio.

I lotto.

Terreno seminativo olivato, in vocabolo Vigna Grande, distinto in mappa sez. 1ª, n. 501, di superf. tav. 6 pari ad are 60 confin. Bernardini Giacinta ved. Gerardi, Stolani Agostino e Severini Giovanni.

Terreno seminativo olivato, in vocabolo Vigna Grande, distinto in mappa sez. 1ª, n. 502, di superf. tav. 9 e centesimi 5 pari ad are 90 e centesimi 50 conf. come sopra.

Casa di proprio uso, in voc. Vigna Grande, in mappa sez. 1ª, n. 503, di superf. tav. 0 04 pari a centiare 40, conf. come sopra.

Terreno seminativo olivato, vocabolo Vigna Grande, in mappa sez. 1ª, n. 504 di superf. tav. 6 e cent. 25 pari ad are 62 conf. come sopra.

Terreno seminativo con querce, vocabolo Vigna Grande, distinto in mappa sez. 1ª, n. 505, della superf. di tav. 3 e cent. 15 pari ad are 31 e cent. 50, conf. come sopra.

Terreno in vocab. Canneto, di superficie tav. 1 e cent. 24 pari ad are 12 cent. 40, distinto in mappa n. 669, conf. come sopra.

Detti terreni in complesso sono gravati del tributo diretto verso lo Stato di lire 19 82.

II lotto.

Casa al secondo piano, di sette vani, posta in via del Torrione, segnata in mappa al n. 159 subalterno 5, confinante strada da due lati e Curti fratelli fu Pietro, gravata del tributo diretto verso lo Stato di lire 5 25.

Stalla e casa in via del Torrione, di vani due, distinta in mappa al n. 162, confinante la strada da ogni lato, gravata del tributo diretto verso lo Stato di centesimi 75.

III lotto.

Casa al terzo piano, di un solo vano, distinta in mappa col n. 305 subalterno 4, posta in via di Rio, confinante la strada da due lati e Conservatorio di Civita Castellana, gravata del tributo diretto verso lo Stato di centesimi 55.

Stalla e cascina in via di Rio, di vani due, distinta in mappa col numero 122 1|3, confinante la strada da tre lati e De-Angelis Maddalena vedova Mariani, gravata del tributo diretto verso lo Stato di lire 1 50.

L'incanto si aprirà sulle somme appresso indicate, offerte dalla creditrice espropriante, e rappresentanti sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato, e cioè di lire 1189 20 per il primo lotto, di lire 360 pel secondo lotto, di lire 123 60 pel terzo lotto; osservate nel resto le condizioni apposte nel bando redatto il 26 luglio dal cancelliere Bollini.

497 Avv. Fabio Ludovisi.

SUNTO DI CITAZIONE.

Si deduce a notizia di chiunque a cui spetti, per ogni effetto di leggo, ed affinchè in niun caso possa allegarsene ignoranza, che il signor ingegnere Camillo Guerrieri, figlio ed erede della bo: me: del cav. Giuseppe, domiciliato in Roma nel suo palazzo in piazza Costaguti, n. 14, ha citato la signora Ricca di Graziano. di Veroli, d'incogniti domicilio, residenza e dimora, in esecuzione di quanto è disposto nell'art. 141 del Codice di p. c., a comparire alla pubblica udienza che il R. pretore del 5° mandamento di Roma terrà nei noti locali posti nell'ex-Convento di S. Egidio in Trastevere, n. 1, piazza omonima, alle 12 meridiane del giorno di lunedì ventinove (29) agosto 1887, per sentirsi condannare allo sfratto tanto di essa citata, che di ogni altro da lei avente causa, da due vani del casamento posto in Roma in via delle Azzimelle, n. 127, per inadempimento ai patti ed al pagamento, anche in luogo di danni, di lire 149 80, pigione scadente, con sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante opposizione, appello, senza cauzione, nonchè a tutte le spese del giudizio e successive.

Roma, 28 luglio 1887.

Avv. Antonio Forani, proc.,
(via Giulia, n. 162, p. 1°)

Certifico io sottoscritto usciere addetto alla R. Pretura del 5° mandamento di Roma di avere eseguito l'atto di citazione di cui sopra, in conformità dell'art. 141 del Codice di p. c.

Roma, 28 luglio 1887.

L'usc. del 5° mand. di Roma
494 Francesco Ajello.

(1ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE
di Velletri.

Si fa noto al pubblico, che ad istanza del signor Giuseppe avv. Dezi fu Francesco, domiciliato elettivamente in Velletri presso lo studio dell'avv. signor Luigi Chialastri nel giorno di mercoledì 9 settembre 1887, alle ore 11 antimeridiane, nella sala delle pubbliche discussioni del Tribunale civile di Velletri, si procederà all'incanto del seguente immobile, contro De Marchis-Armellini cav. Paolo fu Giovanni Battista, domiciliato in Roma, del tatifondo ossia tenuta denominata Doganella di Ninfa od Eschido di Ninfa, posta nel territorio di Cisterna di Roma, circondario di Velletri, a confine coi territorii di Norma, Cori, Sermoneta e particolari diversi, a sinistra della via Consolare Appia ed a cavallo della nuova strada dell'Abbadia, segnata nel catasto rustico di Cisterna di Roma, ai nn. di mappa, sez. 7ª, nn.i 90, 91, 71, 264, 265, 135, 197, 207, 244, 245, 246, 249, 248, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 135, 255, 281, 282, 126, 257, 129, 110, 112, 156, 157, 161, 162, 231, 55, 67, 170, 171, 174, 222, 190, 191, 172, 173, 186, 187, 196, 226, 290, 306, 307, 176, 177, 178, 179, 223, 224, 225, 119, 83, 92, 50, 84, 77, 79, 80, 86, 88, 89, 131, 132, 134, 301, 302, 303, 249, 199, 200, 241, 250, 251, 252, 253, 254, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 45, 213, 214, 93, 219, 271, 32, 113, 194, 195, 202, 203, 236, sezione 8ª 32, 29, 30, 31, 34, 35, 6, 46, 49, 57, 47, 9, 33, 36, 55, 18, 19, 23, 24, 52, 53, 59, della superficie di tavole 6012 74, pari ad ettari 601 27 40, gravata del tributo diretto verso lo Stato di lire 382 57.

La predetta tenuta si porrà all'incanto in un sol lotto pel prezzo offerto dal creditore istante in lire cinquantamila, con le condizioni riportate nel bando.

Velletri, 26 luglio 1887.

493 L. avv. Chialastri.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della Gazzetta Ufficiale.